

Per.Ind. UMBERTO BRANCHINI

Progettazione impianti elettrici

Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara n°755
SEDE: Via Marsiglia, 5 - 40060 Toscanella di Dozza (BO)
Tel. 347-0807675 - E-mail: branchini.umberto@gmail.com
C.F. BRNMRT70C16E289W - P.I. 02133521209

INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MUSEO CIVICO
DI SAN PANCRAZIO - VIA XVII NOVEMBRE”
NEL COMUNE DI RUSSI (RA)
FINANZIATO DALLA LEGGE N°160/2019, ANNUALITA' 2024

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:	Tav. N°
Capitolato speciale di appalto IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALESTRA E MUSEO	CAP
Scala	Commissa
/	077BRA74

Progettista:	Committente
Per. Ind. Umberto Branchini	COMUNE DI RUSSI Piazza D.A. Farini, 1 48026 Russi (RA)

Rev.	Data	Redatto	Descrizione modifiche
0	28/08/2024	Per. Ind. Umberto Branchini	Emissione
1			
2			
3			

<i>PARTE PRIMA PARTE NORMATIVA</i>	6
<i>CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	6
<i>Art. 1 Oggetto dell'appalto</i>	6
<i>Art. 2 - Ammontare dell'appalto</i>	6
<i>Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto</i>	7
<i>Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili</i>	7
<i>Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili</i>	7
<i>Art. 6 - Forme e principali dimensioni</i>	8
<i>CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	9
<i>Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto</i>	9
<i>Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto</i>	9
<i>Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</i>	9
<i>Art. 10 – Raggruppamenti temporanei e consorzi</i>	10
<i>Art. 11 – Qualificazione e avvalimento</i>	12
<i>Art. 12 – Fusioni, conferimenti, trasferimento e affitto d'azienda</i>	13
<i>Art. 13 - Fallimento dell'appaltatore</i>	13
<i>Art. 14 - Domicilio - Rappresentante dell'appaltatore - Personale Tecnico - Direttore di cantiere</i>	13
<i>Art. 15 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione</i>	15
<i>Art. 16- Convenzioni in materia di valuta e termini</i>	15
<i>Art. 17 - Tutela dei lavoratori - Sede assicurativa - Prescrizioni di sicurezza e salute da attuare nel cantiere - Piani di sicurezza</i>	15
<i>Art. 18 - Adempimenti relativi a norme di tutela ambientale</i>	19
<i>Art. 19 - Rinvenimenti</i>	20
<i>Art. 20 - Brevetti di invenzione - Diritti sulle apparecchiature e semilavorati installati</i>	21
<i>CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE</i>	21
<i>Art. 21 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato generale di appalto</i>	21
<i>Art. 22 - Consegna e inizio dei lavori</i>	22
<i>Art. 23 - Termini per l'ultimazione dei lavori</i>	25
<i>Art. 24 – Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno</i>	25
<i>Art. 25 - Proroghe e differimenti</i>	26
<i>Art. 26 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori</i>	27
<i>Art. 27 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.</i>	29
<i>Art. 28 - Penali in caso di ritardo</i>	29
<i>Art. 29 - Programma esecutivo dei lavori</i>	30
<i>Art. 30 - Inderogabilità dei termini di esecuzione</i>	31
<i>Art. 31 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini</i>	31
<i>CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI</i>	32

Art. 32 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo e a misura e della somministrazione delle opere in economia - Invariabilità	32
Art. 33 - Contabilizzazione dei lavori appaltati a misura	33
Art. 34 - Valutazione dei lavori a corpo	33
Art. 35 - Materiali a piè d'opera	34
Art. 36 - Accettazione dei materiali	34
Art. 37 - Accettazione degli impianti	35
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA	35
Art. 38 - Anticipazione	35
Art. 39 - Pagamenti in acconto	36
Art. 40 - Pagamenti a saldo	38
Art. 41 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	39
Art. 42 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo	39
Art. 43 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	39
Art. 44 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali	40
Art. 45 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	40
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE	41
Art. 46 - Cauzione provvisoria	41
Art. 47 - Garanzia definitiva	41
Art. 48 - Riduzione delle garanzie	42
Art. 49 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	43
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	44
Art. 50 - Variazione dei lavori	44
Art. 51 - Varianti per errori od omissioni progettuali	45
Art. 52 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	46
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	46
Art. 53 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	46
Art. 54 - Organizzazione del cantiere e disposizioni per la sicurezza degli operatori	48
Art. 55 - Piano di sicurezza e di coordinamento	50
Art. 56 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento	50
Art. 57 - Piano operativo di sicurezza	51
Art. 58 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	51
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	51
Art. 59 - Disposizioni sul subappalto e subcontratti	51
Art. 60 - Responsabilità in materia di subappalto	54
Art. 61 - Pagamento dei subappaltatori	55
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	56

Art. 62 - Accordo bonario	56
Art. 63 - Definizione delle controversie	57
Art. 64 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	57
Art. 65 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	58
Art. 66 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	58
Art. 67 - Contestazioni e riserve	60
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	61
Art. 68 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	61
Art. 69 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	62
Art. 70 - Presa in consegna dei lavori ultimati	62
Art. 71 - Anticipata presa in consegna delle opere	62
CAPO XII - NORME FINALI	63
Art. 72 - Oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore	63
Art. 73 - Misure organizzative e oneri diversi ulteriori a carico dell'appaltatore	68
Art. 74 - Obblighi particolari e speciali a carico dell'appaltatore	72
Art. 75 - Conformità agli standard sociali	73
Art. 76 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	74
Art. 77 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	74
Art. 78 - Osservanze ambientali specifiche: gestione degli aspetti ambientali	75
Art. 79 - Approvvigionamento dei materiali e custodia del cantiere	77
Art. 80 - Custodia del cantiere	78
Art. 81 - Cartello di cantiere	78
Art. 82 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	78
Art. 83 - Tracciabilità dei pagamenti	78
Art. 84 - Disciplina antimafia	79
Art. 85 - Protocollo di legalità e doveri comportamentali	79
Art. 86 - Spese contrattuali, imposte, tasse	80
PARTE SECONDA PARTE TECNICA	80
CAPO XIII - PRESCRIZIONI TECNICHE	80
Art. 87 Definizioni	80
Art. 88 Premesse	80
Art. 89 Prescrizioni riguardanti i circuiti	81
Art. 90 Specifiche tecniche cavi e conduttori	81
Art. 91 Canalizzazioni	82
Art. 92 Conessioni e morsetti	83
Art. 93 Tubazioni per le costruzioni prefabbricate	84
Art. 94 Posa di cavi elettrici isolati sotto guaina	84

Art. 95 Protezione contro i contatti indiretti _____	85
Art. 96 Protezione mediante doppio isolamento _____	86
Art. 97 Protezione delle condutture elettriche _____	86
Art. 98 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato _____	86
Art. 99 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione _____	86
Art. 100 Quadri di comando e distribuzione in materiale isolante _____	87

ABBREVIAZIONI

- D.lgs. n. 36/2023 – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*
- D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. – Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modifiche ed integrazioni* – vigente laddove il nuovo codice appalti prevede non si applichino le corrispondenti disposizioni del codice medesimo e dei suoi allegati;
- D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;*
- D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii.. – Ministero dei Lavori pubblici - Decreto del 19 aprile 2000, n. 145 - *Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'[articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni e successive modifiche ed integrazioni* (capitolato generale d'appalto) – per le parti ancora vigenti;
- D.M. n. 49/2018 – Decreto 7 marzo 2018, n. 48 – *Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”* - vigente laddove il nuovo codice appalti prevede non si applichino le corrispondenti disposizioni del codice medesimo e dei suoi allegati;
- R.U.P. – Responsabile unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023.

PARTE PRIMA PARTE NORMATIVA

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
2. L'intervento, approvato con progetto esecutivo, è così individuato: **"INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MUSEO CIVICO DI SAN PANCRAZIO - VIA XVII NOVEMBRE"**
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai suoi allegati, come approvati dall'amministrazione.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice civile.
6. Ai fini dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 83, comma 4, del presente capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG): B297DA53C9

Codice Unico di Progetto (CUP): B82C23000840006
--

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

	Importi in euro	Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 3)	Colonna 4)
Num.		A misura	A corpo	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavori comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso impianto palestra e impianto museo	€ 57.665,08			€ 57.665,08
b)	Oneri per attuazione piani di sicurezza impianto palestra e impianto museo	€ 5.905,92			€ 5.905,92
a)+b)	IMPORTO TOTALE	€ 63.571,00			€ 63.571,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), ovvero a € 57.665,08 al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al successivo comma 3.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, ovvero € 5.905,92 non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5, e dell'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dell'art. 5 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, e resta pertanto fissato nella misura di cui al comma 1, lett. b), colonna 2).

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

4. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi degli artt. 3 lett. m), 31 e 32 dell'All. I.7 e dell'All. II.14 art. 12 del Codice).
5. L'importo del contratto, così come determinato in sede di gara, può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, fermo restando i limiti di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.
6. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari nel computo metrico estimativo i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
7. I prezzi contrattuali indicati nel computo metrico sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, e che siano estranee ai lavori già previsti.
8. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nella descrizione relativa agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
9. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 7, dell'Allegato I.7 e della Tabella A, di cui all'art. 2, comma 3, dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023, le lavorazioni oggetto di appalto sono ricadenti nelle seguenti categorie generali e specializzate:

Lavorazione	Cat.	Importo in euro (comprensivo degli oneri della sicurezza)	% (sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni specifiche	
				Prev. o Scorpor.	Qualificazione Obbligatoria
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.	OG9	€ 63.571,00 (di cui € 5.905,92 per sicurezza)	100,00%	Preval.	SI
Totale lavori (compresi oneri per la sicurezza)		€ 63.571,00 (di cui € 5.905,92 per sicurezza)	100,00%		

2. Per i requisiti di partecipazione e di qualificazione che l'impresa Appaltatrice, le eventuali consorziate o associate in R.T.I. devono possedere, si rimanda alla lettera d'invito o al bando di gara, ai documenti che fanno parte del contratto e al successivo art. 11 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Gli importi di ciascuno dei gruppi di categorie omogenee e le rispettive aliquote percentuali, desunte dal computo metrico estimativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, e dell'art. 32, comma 6, dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, sono i seguenti:

Categoria	Descrizione della categoria di lavorazione omogenea	Importo	% incid.
OG9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.	€ 63.571,00	100,00%
TOTALE		€ 63.571,00	100,00%

MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL COMPENSO PER LE MISURE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO (NON SOGGETTO AL RIBASSO DI GARA)

Totale compenso **€ 5.905,92**

Contabilizzazione

Il compenso sopra determinato deriva da valutazione analitica ed è relativo alle lavorazioni per le opere appaltate a misura e pertanto sarà contabilizzata e liquidata in proporzione diretta agli importi contabilizzati e liquidati per lavori a misura (con riferimento alle varie categorie di lavori e/o parti d'opera sopra indicate, valutate senza applicazione del ribasso di gara).

Pagamenti

Il compenso, come sopra definito, verrà liquidato in corrispondenza dei SAL secondo rate così definite: $(\text{importo complessivo presunto per la sicurezza}) \times (\text{importo lordo SAL}) / (\text{importo totale lordo lavori})$; in occasione dell'ultimo SAL verrà svolto il conguaglio finale, tenendo conto dell'importo contrattuale per quota fissa e dell'importo a consuntivo per quota variabile. I ricalcoli del compenso, derivanti da eventuali varianti, verranno, di norma, introdotti nell'ultimo SAL, salvo che le varianti stesse non comportino onerosità superiori al 50% del compenso inizialmente stabilito per la sicurezza o superiori al 10% dell'importo contrattuale dei lavori; in tale ultimo caso verrà svolto un conguaglio intermedio nell'ambito del 1° SAL successivo.

2. Il "quadro riepilogativo dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee", di cui sopra, ha valore:
 - a) ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, per la disciplina delle varianti, delle modifiche al contratto e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, in applicazione dell'art. 120 e dell'art. 21 dell'Allegato II.18 del D.lgs. n. 36/2026
 - b) del D.lgs. n. 36/2023, nel caso l'opera rientri tra quelle tutelate ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.m.ii. e ai sensi dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente l'"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
 - c) ai sensi dell'art. 32, comma 6, dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, per la determinazione dei SAL e dei pagamenti in corso d'opera;
 - d) al fine dell'individuazione delle lavorazioni che l'impresa dichiara di voler subappaltare, integralmente o parzialmente.

Art. 6 - Forme e principali dimensioni

1. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati progettuali, salvo quanto verrà ulteriormente precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
2. In concreto l'appalto comprende le seguenti opere particolari:

A - realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra di potenza 19,26kWp

B - realizzazione di impianto fotovoltaico su copertura museo di potenza 12,84kWp e realizzazione di linea vita sul colmo

3. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come utili ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

4. L'Amministrazione si riserva, nei limiti consentiti dalla legge, la facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, le variazioni al progetto che ritenesse necessarie apportare, come meglio specificato all'art. 50 del presente capitolato.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto limitatamente agli articoli ancora in vigore;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti facenti parte del progetto esecutivo approvato, come indicati nell'elenco allegato agli elaborati medesimi;
 - c) il cronoprogramma di cui all'art. 18 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023;
 - d) le polizze di garanzia di cui agli artt. 47 e 49 del presente capitolato.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
 - il presente Capitolato speciale d'Appalto;
 - il Computo metrico estimativo approvato
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il D.lgs. n. 36/2023;
 - b) il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., vigente laddove il nuovo codice appalti prevede non si applichino le corrispondenti disposizioni del codice medesimo e dei suoi allegati;
 - c) il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con i relativi allegati.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, **al rispetto dei requisiti ambientali**, ovvero dei **criteri ambientali minimi**, definiti per le varie fasi del processo di esecuzione, come disposto dai decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica secondo gli obiettivi prefissati dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.

4. Al contratto si applica la disciplina della verifica della correttezza delle retribuzioni prevista dalla vigente normativa di settore.
5. Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti.
(N.B.: l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Art. 10 – Raggruppamenti temporanei e consorzi

1. È consentita, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e di consorzi come definiti dall'art. 65, comma 2, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5, dell'art. 68, del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
3. Ai sensi dell'art. 68, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 36/2023, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
4. In caso di omissione della produzione, nelle forme dovute, dell'atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza ed in caso di modificazione nella composizione espressa in sede di offerta, l'Amministrazione dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione.
5. In caso di aggiudicazione, la capogruppo, oltre ad eseguire la propria quota di lavori, deve assicurare il coordinamento dei lavori dell'intero appalto ed ha l'obbligo di coordinare gli adempimenti per la sicurezza; ogni impresa del R.T.I. potrà eseguire e fatturare lavori limitatamente alla classe di qualificazione con cui ha partecipato.
6. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.
7. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano

complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2, dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023.

8. Ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'art. 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2, dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.
9. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), de D.lgs. n. 36/2023 sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
10. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 del codice e dal comma 17 dell'art. 68 del codice.
11. L'inosservanza di quanto prescritto al precedente comma 10 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.
12. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Tali previsioni trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) e f), del D.lgs. n. 36/2023.
13. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., interessa un'impresa diversa da quella mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipula del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto; le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.
14. In caso di aggiudicazione, l'eventuale sostituzione delle consorziate designate sarà possibile, previa autorizzazione dell'Amministrazione, solo in presenza di fondate ragioni e con subentro di consorziate non partecipante alla gara, già associata alla data della gara, in possesso dei necessari requisiti per l'esecuzione.
15. Prima della stipulazione del contratto al consorzio potrà essere richiesto di fornire prova della dovuta capacità esecutiva delle consorziate in relazione alla quota di lavoro loro attribuita; l'accertamento della regolarità contributiva sarà effettuato sia rispetto al consorzio che rispetto alle consorziate designate.
16. I piani di sicurezza, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio, oppure dal legale rappresentante dell'impresa designata e controfirmati dal legale rappresentante del consorzio che sottoscrive il contratto di appalto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziate assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
17. Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 122 del codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 11 – Qualificazione e avvalimento

1. L'Appaltatore per la realizzazione di lavori pubblici deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti all'art. 100, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12.
3. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.
4. I requisiti di qualificazione che devono essere posseduti dall'Impresa Appaltatrice, dalle eventuali consorziate o associate in R.T.I., sono indicati nella lettera d'invito o nel bando di gara e nei documenti che fanno parte del contratto. I requisiti dei subappaltatori e cottimisti dovranno essere dichiarati e, salvo quanto accertabile d'ufficio dalla Stazione appaltante, comprovati dai medesimi, in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge vigenti, avendo riguardo ai requisiti di qualificazione delle imprese definiti dall'art. 100 e dall'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023, che riguardano tutti gli esecutori di opere pubbliche, con riferimento all'importo dei lavori da subappaltare. L'obbligo di dimostrazione dei requisiti autocertificati, nei modi previsti dalla legge e richiesti dalla Stazione Appaltante, riguarda solidalmente l'Appaltatore e il subappaltatore designato.
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Nel caso in cui la ditta esecutrice sia in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
9. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all'art. 91, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.
10. Ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al comma 1 mediante contratto di avvalimento, con il quale una o più imprese ausiliare si obbligano a mettere a disposizione dell'appaltatore medesimo dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
11. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

12. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
13. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2 dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante, inoltre, quanto espressamente richiesto al comma 4, lett. a), lett. b) e lett. c), dello stesso articolo 104.
14. L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.
15. La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli artt. 91 e 105 del D.lgs. n. 36/2023, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
16. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
17. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.
18. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Art. 12 – Fusioni, conferimenti, trasferimento e affitto d'azienda

1. Si applica quanto disposto dall'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 13 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 14 - Domicilio - Rappresentante dell'appaltatore - Personale Tecnico - Direttore

di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell'appalto, deve:
 - ✓ Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
 - ✓ Sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - ✓ Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolta o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - ✓ Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - ✓ Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
 - ✓ Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all'Amministrazione, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L'Amministrazione si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

4. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
5. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del capitolato generale d'appalto. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.
8. L'Amministrazione sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dall'Amministrazione medesima.

Art. 15 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.
2. Le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono disciplinate dal D.lgs. n. 106/2017 e ss.mm.ii. che disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 106/2017 e ss.mm.ii. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall'articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli artt. 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente gli articoli 8 e 9 del citato regolamento.
4. Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate secondo i sistemi previsti nell'Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014. Nel caso dei sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+ e 3, di cui all'Allegato V del citato regolamento, la dichiarazione di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati.
5. L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire le dichiarazioni di prestazione, le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui agli artt. 11, paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 **in lingua italiana**, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 106/2017 e ss.mm.ii..
6. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'art. 114, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii. e gli artt. 1 e 4 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
7. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii..

Art. 16- Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. Esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 17 - Tutela dei lavoratori - Sede assicurativa - Prescrizioni di sicurezza e salute da attuare nel cantiere - Piani di sicurezza

1. Come precisato dall'art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023 l'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto in ogni caso ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito, dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- è altresì responsabile in solido dell'osservanza in ogni caso della norma anzidetta da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.
2. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui sopra e consentire alla Stazione Appaltante di prevenire il verificarsi di irregolarità e di effettuare un fattivo controllo in merito, l'Appaltatore è obbligato ai seguenti adempimenti e disposizioni, accettandone egli ogni conseguenza ed onere:
- a) prima dell'effettivo inizio dei lavori: l'Appaltatore dovrà presentare copia della documentazione di **avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - Assicurativi** ed Infortunistici inclusa la Cassa Edile di competenza. Tale obbligo riguarda anche i Subappaltatori e dovrà essere attuato prima dell'ingresso in cantiere per l'inizio lavori; indicare nominativamente i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii.. Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - b) durante l'esecuzione dei lavori: l'Impresa appaltatrice dovrà curare l'esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, del cartello con elenco aggiornato delle maestranze che operano in cantiere (proprie e dei subappaltatori), come richiesto al successivo art. 73, comma 1, lett. o), anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza. Inoltre, l'impresa ha l'obbligo di tenere il **Libro unico del lavoro** nei modi stabiliti dal D.M. 9/7/2008 (G.U. 18/8/2008, n. 192), proprio e dei subappaltatori. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare nei suddetti documenti anche eventuali lavoratori somministrati o distaccati, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dell'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii... L'Appaltatore ed i subappaltatori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovranno comunicare alla Stazione Appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9/7/2008 e dovranno garantirne l'esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. L'Appaltatore si impegna, altresì, a conservare in cantiere e tenere a disposizione della Direzione lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della **comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro** al Centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis, comma 2, della Legge n. 608/1996 come modificato dall'art. 1, comma 1180, della Legge 27/12/2006 n. 296, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione e lettera di assunzione di cui all'art. 4 bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 181/2000, come inserito dall'art.6, comma 1, del D.lgs. n. 297/2002 e modificato dall'art. 40, comma 2, del D.L. n.112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, relativamente a tutti i lavoratori impiegati in cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalata dalla Direzione dei Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispettivo;
 - c) periodicamente ed ogni qual volta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà richiesta da parte della Direzione dei lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipale, Funzionari, Tecnici, Professionisti incaricati, preposti ad apposito Ufficio ispettivo che potrà essere costituito presso la Stazione appaltante), l'**identificazione dei lavoratori presenti in cantiere**; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere (che dovrà essere tenuto secondo le disposizioni di legge), gli incaricati della Direzione dei lavori o gli altri incaricati della Stazione Appaltante provvederanno alla segnalazione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze proprie e dei subappaltatori siano munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro od, in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente, nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 36-bis, commi 3, 4 e 5, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, degli artt. 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3, 21, comma 1, lett. c) e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n.136. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al precedente periodo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
2. Le OO.SS., ricevuta una segnalazione relativa al cantiere, potranno richiedere al responsabile di cantiere l'**accesso al cantiere stesso**; in caso di rifiuto da parte del responsabile di cantiere, le OO.SS. potranno rivolgersi alla Direzione dei lavori; la visita avverrà dietro assenso della Direzione dei lavori che direttamente, o a mezzo di un incaricato, accompagnerà all'interno del cantiere il rappresentante sindacale; **contestualmente alla consegna dei lavori e, successivamente, con cadenza mensile**, e comunque entro e non oltre il 10 di ogni mese successivo, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei lavori o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Impresa, dell'elenco riepilogativo mensile del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, ecc., di cui all'art. 4 del

D.M. 9/7/2008, relativo al cantiere di cui all'appalto in oggetto (cfr. vademecum sul Libro unico del lavoro diramato il 5/12/2008 dal Ministero del lavoro – sezione "Soggetti da iscrivere nel Libro unico e contenuti delle registrazioni", problema n. 18) ed inoltre dovrà comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori già eseguiti nel mese in questione, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.

3. Con medesima cadenza, l'appaltatore dovrà trasmettere tali documenti agli Enti Previdenziali e Contributivi, qualora richiesto dagli Enti predetti, fornendo prova alla Direzione dei lavori di tale avvenuta trasmissione entro la data di emissione dei S.A.L. ed inoltre, a consuntivo, all'atto delle richieste delle certificazioni liberatorie ai fini del collaudo.
4. Per i lavori in economia e per i subappalti, se di modesta entità (fino a netti € 5.164,57) o se di durata inferiore a 15 giorni, in sostituzione dell'elenco riepilogativo di cui sopra, potrà essere presentata, nello stesso termine, qualora la Direzione dei lavori acconsenta, una dichiarazione riepilogativa delle giornate lavorate e degli operai impiegati, da conservare in atti.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al subappaltatore e di cui al successivo art. 65 del presente capitolato. Nel caso in cui l'appaltatore abbia utilizzato lavoratori somministrati, la Stazione appaltante acquisisce il DURC dell'agenzia di somministrazione, di data successiva all'ultimazione delle partite di lavori cui si riferisce il pagamento. Se il DURC è irregolare, l'appaltatore ha l'onere di dimostrare che le inadempienze non si riferiscono ai lavoratori da lui utilizzati o ai periodi di impiego in cantiere, avvalendosi di soggetto iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri o periti commerciali e dei consulenti del lavoro o responsabile di centro di assistenza fiscale, che asseveri che sono stati correttamente versati i contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai lavoratori somministrati impiegati nell'esecuzione dell'appalto, per il periodo in cui sono stati utilizzati, indicando, altresì: C.F. del dipendente, importo dei contributi previdenziali e assicurativi, periodo di riferimento, estremi dei versamenti.
6. Affinché si possa procedere al rilascio del D.U.R.C. di cui al punto precedente, ai sensi della Circolare INPS n° 92 del 26/7/2005, approvata dal Ministero del Lavoro, l'Appaltatore dovrà inserire nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato. Tale denuncia mensile dovrà, in ogni caso, essere trasmessa, in copia, anche alla Stazione appaltante.
7. In sede ed ai fini dell'**emissione dei "Certificati di Pagamento"** il Direttore dei lavori svolgerà la verifica circa l'esatto adempimento di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 precedenti; pertanto, all'atto delle chiusure contabili del Registro di Contabilità e relative emissioni dei S.A.L., ove non risulti regolarmente presentata la documentazione prevista al punto 5 (per il caso di irregolarità contributiva dell'agenzia di somministrazione) e regolarmente trasmesse le copie degli elenchi riepilogativi mensili (o la documentazione alternativa di cui al punto 4), il Direttore dei lavori procederà alla compilazione del S.A.L. annotandovi in calce il mancato adempimento e sospendendo la presentazione del S.A.L. medesimo al Responsabile del Procedimento; in tale caso non decorreranno i termini previsti dall'art. 12-bis del presente capitolato per la corresponsione delle rate d'acconto; ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante effettua le ritenute dal certificato di pagamento secondo quanto specificato nelle successive lettere da A) a D) del presente articolo.
8. Ai fini dell'**emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione**, ai sensi della Circ. Min. LL.PP. 11907/48, dell'art. 31, comma 4, lett. e), del D.L. n. 69/2013 e dell'art. 119, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, dovrà essere richiesto da parte del Responsabile del Procedimento il D.U.R.C. e l'ulteriore documentazione prevista al punto 5 in caso di lavoratori somministrati e si dovrà inoltre inviare comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; ogni eventuale carenza nella documentazione che l'Appaltatore deve, a tal fine, produrre, sarà motivo di sospensione della procedura per l'espletamento del collaudo; l'eventuale segnalazione di situazioni di irregolarità contributiva da parte degli Enti competenti comporterà invece unicamente la trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza, mentre si procederà all'espletamento del collaudo secondo le modalità di legge e per ogni ulteriore effetto; l'Appaltatore in nessuno dei due casi avrà diritto alcuno ad avanzare richiesta per interessi moratori.
9. Nel caso di **non regolarità contributiva di un Subappaltatore**, si opererà la ritenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza, nei limiti del valore del debito dell'Appaltatore nei confronti del Subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare e, quindi, nel limite massimo dell'importo del contratto di subappalto, come previsto nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dir.ne Gen. le per l'Attività Ispettiva n. 3 del 16/2/2012; la presente clausola capitolare si intende espressamente accettata dall'Appaltatore per effetto della presentazione da parte sua dell'offerta e, per suo tramite, dal Subappaltatore e, pertanto, la Stazione Appaltante resterà indenne

- da qualsiasi conseguenza connessa all'eventuale liquidazione di importi in anticipazione al Subappaltatore da parte dell'Appaltatore.
10. Le ritenute di cui ai precedenti punti 7., 8. e 9. non verranno svincolate fino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del Lavoro o, limitatamente agli obblighi contributivi e assicurativi, mediante acquisizione del DURC (o dell'ulteriore documentazione prevista al punto 5 in caso di lavoratori somministrati), che l'Appaltatore e/o i Subappaltatori e, limitatamente ai lavoratori utilizzati nel cantiere, le agenzie di somministrazione avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarità rilevate.
 11. Se l'Impresa intende esercitare la propria attività al di fuori dei normali orari di lavoro, dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna ed al Direttore dei Lavori, per consentire i dovuti controlli. Potranno essere siglati accordi per la flessibilità dell'orario di lavoro fra Datore di Lavoro e OO.SS.; tali accordi dovranno essere approvati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, oltretutto dalla Direzione dei lavori; questa potrà opporsi in considerazione dell'eventuale impossibilità di garantire adeguata sorveglianza nello svolgimento dei lavori.
 12. La Stazione Appaltante e gli Organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, intensificano i controlli, intesi a verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti delle imprese, con impegno al reciproco scambio di informazioni, nel caso di aggiudicazione di appalto pubblico, per il quale il responsabile unico del procedimento abbia valutato la non rispondenza al costo della sicurezza e/o al costo del lavoro con riferimento alle tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche Emilia-Romagna – Marche, ed ai contratti collettivi di lavoro, nello spirito dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle more dell'emanazione delle specifiche tabelle Ministeriali di cui al sopraccitato comma 6 dell'art. 26 del vigente T.U. della sicurezza.
 13. **Si precisa che l'osservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore medesimo verso l'Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati (al di fuori dei casi di contenzioso pendente e di ammissione a rateizzazione presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi), tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte della Stazione Appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera; fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione appaltante di sospendere i pagamenti (come precisato ai punti precedenti) e di rivalersi sulla garanzia definitiva e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.**
 14. In particolare, si individuano i seguenti casi:
 - A. situazioni di non regolarità contributiva dell'Appaltatore – Mandataria o una qualunque delle Mandanti – che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto:
 - si procederà con la trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza dal CP corrente, fino a quando, non sarà stato acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva; resta salvo, in ogni caso, il pagamento di quanto dovuto, per le inadempienze accertate con il DURC, da parte del Comune di Russi direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, a richiesta dei medesimi enti e con le modalità di pagamento specificate nella richiesta;
 - B. Situazione di non regolarità contributiva del Subappaltatore che si determini successivamente all'autorizzazione al subappalto:
 - si procederà con la trattenuta dal CP dell'importo corrispondente all'inadempienza, nei limiti del valore del debito dell'Appaltatore nei confronti del Subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare e, quindi, nel limite massimo dell'importo del contratto di subappalto, come previsto nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dir.ne Gen. le per l'Attività Ispettiva n. 3 del 16/2/2012;
 - si richiederà il DURC, attestante la regolarità contributiva;
 - C. Situazione di non regolarità contributiva relativa ai lavoratori somministrati ed al periodo del loro utilizzo nel cantiere (essendo stato acquisito DURC irregolare dell'agenzia di somministrazione e non essendo stata prodotta l'asseverazione di cui al precedente punto 6, comprovante che le inadempienze non si riferiscono ai lavoratori utilizzati o ai periodi di impiego in cantiere):
 - si procederà con la trattenuta dal CP dell'importo corrispondente all'inadempienza;
 - si richiederà il DURC attestante la regolarità dell'agenzia di somministrazione o l'asseverazione di cui sopra; resta salvo, in ogni caso, il pagamento di quanto dovuto, per le inadempienze accertate con il DURC, da parte del Comune di Russi direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, previa richiesta ai medesimi enti della

- quantificazione della quota dell'inadempienza riferibile al solo personale impiegato nell'appalto;
15. La competenza ad accertare l'avvenuto integrale adempimento degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro è riconosciuta in capo all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, così come definito dalla Circolare Min. LL.PP. n° 1643 D.D. del 22/6/1967, salvo quanto risultante dal DURC e, per i lavoratori somministrati, dall'eventuale asseverazione di cui al punto 5.
 16. L'Appaltatore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza. Effettua i versamenti INAIL nella sede della Provincia di provenienza. Per l'iscrizione alla CASSA EDILE, ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del contratto. In base alle norme attualmente vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 gg., vige l'obbligo per l'impresa di provenienza extraregionale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile della Provincia di Ravenna, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti qui vigenti. L'appaltatore, per ogni lavoratore in trasferta, ha l'obbligo di mantenere aperta la suddetta posizione per tutti i periodi in cui il lavoratore svolge presso il cantiere dell'appalto in oggetto almeno 15 gg. lavorativi nell'arco del mese. Le norme sopra indicate valgono per i subappaltatori, con obbligo per l'appaltatore di garantirne il rispetto. Sulla base del CCNL, possono restare comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dell'impresa nei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico e acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari e antiacidi), difesa fluviale. Sono fatti salvi eventuali successivi accordi di sperimentazioni da attuare in zona, per effetto del CCNL. Nel caso l'appaltatore non sia iscritto alla Cassa Edile, deve precisare e motivare tale ammissibile esenzione preliminarmente alla stipulazione del contratto.
 17. L'Appaltatore dichiara, secondo quanto richiesto dal bando di gara, nell'ambito della procedura di qualificazione, di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, all'interno della propria azienda. Con la presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, l'Appaltatore medesimo esplicherà gli adempimenti assolti in riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione alla dimensione e tipologia dell'azienda. In particolare, l'Appaltatore dovrà produrre quanto definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento al paragrafo <<Predisposizione dei POS>>.
 18. Le prescrizioni di sicurezza da attuarsi nel cantiere per finalità di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, sono contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., predisposto a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e nel Piano Operativo di Sicurezza, costituenti parti integranti del contratto di appalto, che l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad attuare per espressa previsione contenuta nell'art. 100, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
 19. L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza degli adempimenti previsti in capo ai datori di lavoro e di cui al successivo art. 54 del presente capitolato.

Art. 18 - Adempimenti relativi a norme di tutela ambientale

1. Fra gli obblighi dell'Appaltatore, che devono ritenersi compensati con i prezzi offerti, sono compresi, in particolare, quelli derivanti dall'esatto adempimento alle norme di tutela ambientale, con particolare riguardo a:
 - a) norme in materia di inquinamento acustico: spetterà all'Appaltatore in quanto titolare dell'attività del cantiere e proprietario dei mezzi d'opera, ottenere le prescritte autorizzazioni, rispondendo degli eventuali obblighi e prescrizioni relative ad orari di lavoro e caratteristiche tecniche dei macchinari da impiegarsi;
 - b) norme in materia di inquinamento atmosferico con agenti chimico-biologici: spetterà all'Appaltatore ottenere le prescritte autorizzazioni e quindi provvedere ai conseguenti adempimenti relativamente a quanto la legge eventualmente prevede per i mezzi d'opera e gli impianti di cantiere;
 - c) norme in materia di scarichi idrici: ove l'attività del cantiere comporti o determini la necessità di provvedere allo scarico di reflui di qualunque natura, spetterà all'Appaltatore attivarsi per ottenere le prescritte autorizzazioni ecc., in quanto i predetti reflui devono essere intesi come conseguenza diretta dell'attività di costruzione, di cui è titolare l'Appaltatore;
 - d) norme in materia di smaltimento rifiuti o riutilizzo di materiali residui: gli sfridi di lavorazione, le macerie di demolizione, le componenti strutturali rimosse per essere sostituite, ecc. (salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non abbia espressamente definito, come oggetto del contratto, che spetta all'Appaltatore l'onere della loro rimozione e/o smontaggio ai fini del recupero, nel qual caso,

allora, tali componenti dovranno essere depositati nei luoghi indicati dalla D.L. e nei modi previsti dal contratto) costituiranno elementi interni al ciclo produttivo attuato dall'Appaltatore, il quale resterà obbligato, rispetto alla Stazione Appaltante, a dare l'opera finita e pronta all'uso. Pertanto, così come l'Appaltatore dovrà riconsegnare alla Stazione Appaltante l'opera e il relativo sito liberi e ripuliti da ogni sfrido, maceria ecc., egli sarà tenuto a provvedere in proprio all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge e altri specifici adempimenti, prestando le garanzie finanziarie eventualmente richieste ad assoggettandosi ed ogni obbligo relativo, ecc... In particolare, anche nel caso in cui sia previsto il reimpiego di materiali di sfrido o provenienti da scavi e/o demolizioni, per la costruzione di qualche manufatto, resta inteso che oggetto del contratto d'appalto è la realizzazione dell'opera e/o del manufatto finito e, pertanto, nessuna rilevanza ha, per la Stazione Appaltante, l'organizzazione della produzione e quanto concerne il modo per giungere alla produzione del manufatto finito, (se non per l'aspetto del prezzo che, in genere, terrà conto del diverso livello qualitativo e/o prestazionale nel caso in cui il materiale di costruzione derivi da reimpiego e recupero di materiali di demolizione e simili);

- e) norme che regolamentano gli interventi su manufatti costituiti o contenenti fibre di amianto: gli eventuali tagli, demolizioni, movimentazioni, ecc. di tali materiali dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto di ogni norma di legge vigente, tenendo conto sia di quanto interferisce con la sicurezza e salute dei lavoratori sia di quanto può determinare inquinamento ambientale.
2. Si precisa, inoltre, in linea generale quanto segue:
- a) nel caso in cui alcune attività di costruzione vengano subappaltate, l'Appaltatore resta responsabile, in quanto titolare del cantiere e della sua organizzazione complessive, di ogni adempimento; a lui spetterà di verificare se specifici adempimenti, derivanti dalle norme ambientali sopracitate, siano eventualmente attribuibili direttamente al subappaltatore nel caso in cui gli aspetti di rilevanza ambientale siano totalmente interni alla specifica attività subappaltata.
- b) nel caso in cui sia richiesta una specifica attività di supporto per l'esatto adempimento di qualche norma di tutela ambientale, nell'ambito della più generale attività e organizzazione del cantiere, e qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti e/o delle autorizzazioni richieste dalla legge, egli dovrà ricorrere a ditte terze autorizzate per le specifiche prestazioni (sempreché ciò non si configuri come subappalto di lavori), oppure egli dovrà ricorrere al subappalto della specifica attività a ditta autorizzata, nei modi previsti dalle leggi vigenti;
- c) nel caso in cui oggetto del contratto sia la realizzazione di impianti che richiedono autorizzazione (ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale) ai fini della costruzione ed esercizio, l'Appaltatore dovrà assolvere ad ogni adempimento di legge, intestandosi le relative autorizzazioni fino al momento del collaudo definitivo, salvo il caso in cui gli impianti non siano, presi in consegna per l'utilizzo prima di tale data, da parte della Stazione Appaltante;
3. In riferimento agli obblighi sopra specificati, nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Personale dipendente della stessa, incaricato delle funzioni di Responsabile del Procedimento o di Direzione Lavoro o Assistente, venga gravata da conseguenze sanzionatorie, l'Appaltatore sarà tenuto al rimborso totale, comprese le eventuali spese processuali e di tutela legale; il personale della Stazione Appaltante avrà, in tali casi, piena facoltà di optare per procedure conciliative senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Restano esclusi da tale obbligo di risarcimento le conseguenze di fatti avvenuti con dolo o per colpa grave del Personale della Stazione Appaltante o comunque ascrivibili a responsabilità esclusiva e specifica del suddetto Personale.

Art. 19 - Rinvenimenti

1. Le cose di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. rinvenute durante le demolizioni, gli scavi e comunque nella zona dei lavori, in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, appartengono, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 del Codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. È nullo ogni patto contrario.
3. Ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., l'impresa appaltatrice che scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ne deve dare denuncia al Comune entro ventiquattro ore dal rinvenimento, provvedendo alla conservazione temporanea di esse

- e lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
4. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, l'appaltatore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
 5. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 90 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
 6. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
 7. Nel caso di rinvenimenti di beni mobili non ricadenti nell'ambito di tutela del Codice D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., questi dovranno essere restituiti al legittimo proprietario e, se non lo si conosce, dovranno essere consegnati, senza ritardo, al Comune, ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile.
 8. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al Codice Civile e al Capo VI - Ritrovamenti e scoperte - Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Art. 20 - Brevetti di invenzione - Diritti sulle apparecchiature e semilavorati installati

1. Se l'Amministrazione appaltante prescrive l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti di invenzione, se l'Appaltatore vi ricorre di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
2. Ogni apparecchiatura, semilavorato o materiale installato impiegato nella costruzione dell'opera diviene di totale ed esclusiva proprietà della Stazione Appaltante, non appena iscritto, anche come approvvigionamento a piè d'opera, nei registri di contabilità. Perciò si intende che l'Appaltatore ne garantisce la piena disponibilità e, implicitamente, ne attesta l'assoluta e perfetta attribuzione alla proprietà e possesso della Stazione Appaltante. Pertanto forme di riservato dominio, a vantaggio del fornitore ed accettate dall'Appaltatore, saranno considerate alla stregua della frode contrattuale e perseguite a termine di legge.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al Codice Civile, al DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e al DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33, Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 21 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato generale di appalto

1. Sono contrattualmente vincolanti, oltre che le norme del presente capitolato speciale, quelle contenute nello schema di contratto, nel bando e nel disciplinare di gara, e per quanto non in contrasto con esse, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il Capitolato Generale d'Appalto, D.M. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle parti ancora vigenti;
 - il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., vigente laddove il nuovo codice appalti prevede non si applichino le corrispondenti disposizioni del codice medesimo e dei suoi allegati;
 - il D.lgs. n. 36/2023;
 - il D.M. n. 49/2018, vigente laddove il nuovo codice appalti prevede non si applichino le corrispondenti disposizioni del codice medesimo e dei suoi allegati;ed inoltre:
 - il Regolamento comunale per il verde pubblico e privato, per quanto concerne gli interventi a verde ed i lavori che possono interferire con il verde;
 - gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti nel comune;
 - R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche "Codice Civile";
 - L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
 - D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - D. Lgs. 231/2001;
 - Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, normativa italiana di adeguamento e provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

- Norme C.E.I. Comitato Elettrotecnico Italiano, per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici
 - Norme UNI
 - Norme ISPESL
 - Norme di prevenzione incendi
 - Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
 - Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - Normativa a tutela della concorrenza e del consumatore ("Normativa Antitrust")
2. L'Appaltatore si intende altresì obbligato all'osservanza:
- a) di tutte le norme contenute nelle leggi e nelle circolari ministeriali in materia di opere e forniture, ove applicabili allo specifico lavoro;
 - b) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi agli obblighi in materia di assunzione e assicurazioni di tutto il personale dipendente, compreso l'art. 29 della L. n. 341/1995 e ss.mm.ii.;
 - c) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle emanate dagli enti competenti (A.U.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc.), nonché in generale del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità pubbliche, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare ritardo e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto contro l'Amministrazione Appaltante;
 - e) della L. n. 64/1974 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., concernente provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche, nonché del DECRETO 17 gennaio 2018 e della CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., riguardante norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche;
 - f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme citate negli altri articoli del presente capitolato;
 - g) delle leggi antimafia 13/9/1982 n° 646, 23/12/1982 n° 936, 19/3/1990 n° 55 e successive modificazioni, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni;
 - h) della normativa vigente relativa a carichi e sovraccarichi, calcolo, realizzazione e collaudo delle strutture in muratura, delle strutture in cemento armato normale e precompresso, delle strutture metalliche, delle strutture in legno e delle strutture prefabbricate con particolare riferimento al Decreto ministeriale 17 gennaio 2018 relativo all'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" e alle Circolari e alle Linee Guida emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e attinenti con l'opera da realizzare;
 - i) di tutte le normative vigenti, in ambito nazionale e in ambito regionale, in materia di:
 - indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
 - progettazione, esecuzione e il collaudo dei ponti stradali;
 - progettazione ed esecuzione di tubazioni;
 - sostenibilità ambientale e il risparmio energetico;
 - prevenzione incendi.
3. Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione, per i quali si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.
4. L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori, salvo diverse indicazioni fornite dalle leggi, decreti e disposizioni medesimi.

Art. 22 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, a seguito di consegna formale da parte del D.L., risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore e previa convocazione dell'esecutore, **e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace con la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario**, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, l'esecuzione dei lavori può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se

- sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti.
3. In parziale modifica dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, e ai sensi dell'art. 224, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e successivi del D.lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
 4. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza e non si sia proceduto alla stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.
 5. Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
 6. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge n. 120/2020 indicando nel verbale di consegna le motivazioni per la consegna in pendenza di contratto e le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale. In tal caso, ai fini dell'ultimazione dei lavori fa fede la data di consegna in via d'urgenza.
 7. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già stato eseguito a cura della stazione appaltante.
 8. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 3, comma 3, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
 9. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 3, comma 4, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 dello stesso art. 3.
 10. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante non accoglierà l'istanza di recesso dell'esecutore nel caso di interventi finanziati con fondi europei, statali e regionali.
 11. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
 12. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 il RUP informa l'ANAC.
 13. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna dei lavori e il direttore dei lavori ne riferisce, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 3, comma 10, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
 14. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto

- esterno, sono applicate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna disciplinate nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.
15. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 3, comma 12, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
 16. Nel caso di cui al precedente comma ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal precedente comma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata è inoltrata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
 17. Il Direttore dei Lavori è responsabile, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 3, comma 8, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.
 18. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 3, comma 9, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, il direttore dei lavori può provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.
 19. Ai sensi dell'art. 5, comma 15, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 3, comma 15, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
 20. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
 21. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 53 del presente capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

22. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 1, si applicano anche alla consegna in via d'urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 23 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **120 (centoventi)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 1, comma 2, lett. t), dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo trasmette al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. t), dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere.
6. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii., tale termine non può superare i sessanta giorni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione del nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
7. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione come specificato nei commi successivi.
8. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, a norma dell'art. 3, comma 15, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 24 – Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno

1. Fermo restando quanto definito dall'art. 27 del capitolato generale d'appalto, si stabilisce che l'orario giornaliero dei lavori, così come le retribuzioni praticate, sarà quello stabilito dal contratto collettivo, valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2. Non è consentito che singoli operai lavorino più di dieci ore su ventiquattro.
3. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi e di sabato, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizza il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le eventuali maggiori spese di assistenza e sarà soggetto a tutti gli adempimenti relativi previsti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora la Direzione Lavori ordinasse, al di fuori dei casi espressamente previsti dal progetto, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
5. La predetta facoltà della Direzione dei Lavori non attenua in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore circa il rispetto dei tempi contrattuali.
6. Di norma, prima di ricorrere ad ordinare il lavoro straordinario, la Direzione dei Lavori richiederà all'Appaltatore (che risulterà obbligato) di produrre uno specifico aggiornamento del programma dei lavori, che verrà esaminato in contraddittorio fra le parti; ove risultasse evidente l'impossibilità di terminare i lavori nel tempo utile contrattuale, l'ordine impartito dalla Direzione dei Lavori per il ricorso allo straordinario comporterà la valutazione, a posteriori, sulla base della squadra tipo, delle giornate in tale modo recuperate e per esse (a fronte del riconoscimento del compenso di cui al c. precedente) verrà applicata la penale per ritardata esecuzione prevista dal contratto.
7. Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.
8. L'Appaltatore potrà promuovere accordi sindacali per l'attuazione della flessibilità dell'orario di lavoro, secondo i criteri e le procedure previste dalle norme vigenti e dai contratti collettivi e integrativi validi nella provincia di esecuzione; in tale caso nessun compenso aggiuntivo è dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore.

Art. 25 - Proroghe e differimenti

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, se l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato nel precedente art. 23 può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e comunque non oltre 15 gg. lavorativi prima della scadenza medesima.
3. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall'Amministrazione in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l'Amministrazione e terzi.
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano pochi giorni alla scadenza del termine di cui all'art. 23, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
5. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art. 23.
6. Il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro il termine di cui al comma 4 e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
7. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 23, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
8. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 3 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 26 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. Ai sensi delle dall'art. 10, comma 1, del D.M. n. 49/2018, in caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 121 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale di manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
3. Nell'ipotesi previste dal comma 1, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'art. 216, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore, ai sensi dell'art. 121, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 si applica il comma 3 dello stesso art. 121.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espresa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023.
6. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere con la modifica del contratto nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e di cui al precedente comma 4.
7. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:
 - gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
 - i dissesti del corpo stradale;
 - gli interrimenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
 - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
 - il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.
8. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
9. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'amministrazione.
10. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali

- non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
11. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
 12. Ai sensi dell'art. 121, commi 4 e 5, e dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 10, comma 4, del D.M. n. 49/2018, fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3 (art. 121), la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
 13. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
 14. Il verbale di ripresa, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.
 15. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
 16. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. n. 49/2018 la sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
 17. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, è dovuto un risarcimento all'esecutore ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49/2018 e ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 231/2002 e computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti normative fiscali.
 18. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'art. 121 del codice.
 19. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. 27 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Sono valide anche per le sospensioni ordinate dal R.U.P. le disposizioni di cui al precedente art. 26.
4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente art. 26, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 49/2018, qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
6. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'art. 50, comma 7, del presente capitolato.

Art. 28 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**uno (1,00) per mille giornaliero** sull'importo netto contrattuale.
2. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
4. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, che la stazione appaltante effettuerà secondo le modalità di cui all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023.
5. Qualora il progetto preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate (tale condizione risulterà dal cronoprogramma redatto ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al c. precedente si applicheranno ai rispettivi importi.
6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
7. La penale irrogata ai sensi del comma 6, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 29.
8. La penale di cui al comma 6, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 6, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

9. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o in occasione di qualunque altro SAL successivo e dello stato finale.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
11. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al comma 6, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del cronoprogramma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori.
12. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 29 - Programma esecutivo dei lavori

1. La Ditta dovrà presentare al Responsabile del procedimento, per la necessaria accettazione, prima della consegna dei lavori, ed entro il termine fissato dal Responsabile del procedimento stesso, il programma esecutivo dei lavori, di cui all'art. 3, comma 9, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, con indicazione cronologica e dettagliata dello sviluppo dell'attività del cantiere, elaborato tenendo conto del cronoprogramma redatto ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 ed in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Dovrà tuttavia tenere presente che:
 - α) nel caso di interventi su edifici scolastici o su altri edifici destinati a servizi comunali o comunque sedi di attività, potrà essere imposto all'Appaltatore di articolare l'intervento in maniera tale da consentire la prosecuzione dell'attività insediata, in adeguate condizioni di sicurezza.
2. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento.
3. Il programma approvato, mentre non vincolerà l'Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, sarà invece impegnativo per l'Appaltatore che avrà l'obbligo di rispettarlo; con riferimento a tale documento verranno valutati i ritardi, sia ai fini dell'applicazione delle penali (anche parziali), che ai fini della rescissione del contratto, per ritardo imputabile all'appaltatore; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, come definito al successivo art. 31.
4. L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed in relazione alla consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) per la necessità o l'opportunità di verifica da parte della Stazione Appaltante e della D.L. Di campioni di materiali e finiture così come indicato nelle specifiche voci di computo metrico estimativo e comunque ogni qualvolta venga richiesto da D.L. E Stazione Appaltante;
 - f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
6. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

7. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al c. precedente.

Art. 30 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la realizzazione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dall'amministrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 25, di sospensione dei lavori di cui all'art. 26, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 28, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 31 del presente capitolato.

Art. 31 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dà facoltà alla stazione appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

1. Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 di procedere alla sostituzione dell'originario appaltatore, nei casi previsti dalla norma medesima.
2. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base di gara del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di gara nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- c) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - d) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base di gara opportunamente maggiorato;
 - e) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
3. Il compimento, nell'esecuzione del presente appalto, di grave negligenza, di inadempienza accertata, di atti in malafede, può comportare causa di esclusione da successive gare bandite da questo Comune, ai sensi dell'art. 95. comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023.
 4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
 5. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente art. 28, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 7.
 6. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 32 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo e a misura e della somministrazione delle opere in economia - Invariabilità

1. Il prezzo in base al quale saranno pagati i lavori appaltati a corpo, risulta dall'art. 2 del presente capitolato; ad esso verrà applicato il pattuito ribasso di gara.
2. I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano quelli di elenco prezzi allegato al presente capitolato, al quale verrà applicato il pattuito ribasso di gara, o dal tabulato delle categorie dei lavori riportante i prezzi unitari offerti, a seconda della modalità, di affidamento dell'appalto.
3. Tali prezzi in generale comprendono:
 - per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna esclusa, per dargli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per le assicurazioni sociali, e contro gli infortuni, ecc. i DPI, i DPC;
 - per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc. tutto come sopra;
 - per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave di discariche, di passaggi, di depositi, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori e di sicurezza nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.
4. I prezzi medesimi per lavori a misura, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
5. L'Amministrazione si riserva, per altro, di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative in materia.

6. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.
7. Sulle quantità dei lavori da contabilizzare, relative ad opere che richiedono apposita certificazione ai fini degli adempimenti normativi di prevenzioni incendi, e/o relativamente al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e/o altre norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e/o norme sanitarie, ambientali ed attinenti alla stabilità delle strutture, nonché le relative prove, i previsti collaudi e gli eventuali elaborati in versione "come costruito" delle componenti per cui è richiesto tale elemento, si dispone una detrazione nella misura percentuale specificata per ciascuna delle opere sotto riportate, in caso di mancata presentazione, anche parziale, della predetta documentazione.
Tabella sottostante indicativa e non esaustiva.

Opere	Certificazioni e Prove da presentare	quantità % da detrarre
Strutture	Collaudo statico	5%
Impianti tecnologici	Dichiarazioni di conformità, Certificazioni dei componenti e dei materiali	5%
Finiture esterne	Certificazioni dei materiali di rivestimento interni ed esterni (superfici verticali/orizzontali)	5%
Infissi esterni ed interni	Dichiarazioni di conformità e certificati degli infissi esterni ed interni	5%
Brise soleil	Dichiarazioni di conformità e certificati dei prodotti e dei materiali	5%

8. L'emissione dello stato finale dei Lavori sarà subordinata alla presentazione di tutte le certificazioni richieste e delle relative prove e collaudi; in caso di carenza, anche parziale, si intenderanno sospesi i termini previsti dal presente capitolato per la redazione del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo.

Art. 33 - Contabilizzazione dei lavori appaltati a misura

1. Le quantità dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto a misura saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso, in relazione a quanto è espressamente previsto nell'enunciazione delle singole voci dell'elenco prezzi o, in mancanza, secondo quanto definito dal Regolamento Prescrittivo.
2. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori ordini per iscritto maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 34 - Valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione di eventuali lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di cui all'art. 4 del presente capitolato, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, rigo lett. b) del presente capitolo, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Lettera di Invito, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 35 - Materiali a piè d'opera

1. I prezzi di elenco per materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso di gara, si applicano soltanto:
 - a) alle provviste dei materiali a piè d'opera, che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, come, ad esempio, le somministrazioni per lavori in economia, la somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc. (alla cui esecuzione provvede direttamente l'amministrazione appaltante), la somministrazione di ghiaia o pietrisco, (quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento);
 - b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
 - c) alla valutazione del materiale per l'accredito del loro importo nei pagamenti in acconto, che sono eseguite comunque in misura non superiore al 50%;
 - d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera, che si dovessero rilevare dall'amministrazione, quando per variazioni delle provviste introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
2. I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
3. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Art. 36 - Accettazione dei materiali

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o dagli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, l'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I..
2. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 recante " Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale " i materiali e le componenti edilizie in generale dovranno rispettare le specifiche tecniche come specificate nell'elaborato di progetto inerente i criteri ambientali minimi rispettati ai sensi del *D.M. 23 giugno 2022 n. 256 - Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*.
3. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
4. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.
5. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
6. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.
7. Qualora, in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per avanzare richiesta di variazione dei prezzi.

8. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.
9. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
10. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile, in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 37 - Accettazione degli impianti

1. Tutti gli impianti compresi nell'appalto e la loro messa in opera saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle specifiche del presente capitolato e degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, al riguardo presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica.
2. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 recante "*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*" gli impianti e le componenti tecnologiche ed impiantistiche in generale dovranno rispettare le specifiche tecniche come specificate nell'elaborato di progetto inerente i criteri ambientali minimi rispettati ai sensi *del D.M. 23 giugno 2022 n. 256 - Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*.
3. I disegni esecutivi, riguardanti ogni tipo di impianto, dovranno essere consegnati alla direzione lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche, sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.
4. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti e la serie dei certificati comprovanti l'origine e la qualità dei materiali impiegati.
5. Tutte le forniture relative agli impianti, non accettate ai sensi del precedente art. 36, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
6. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti, o parti di essi, la cui accettazione da parte della Direzione Lavori non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante potrà avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite dall'appaltatore relativamente all'opera e alle sue parti.
7. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica, oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 38 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore può fare richiesta di **un'anticipazione del prezzo fino al 20% (venti per cento) del valore del contratto di appalto**, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023; in questo caso il termine di 15 giorni decorrerà dall'inizio dei lavori effettuata in pendenza di contratto, desunta da relativo verbale della Direzione Lavori.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero

- dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
4. L'anticipazione è recuperata progressivamente sull'importo di ogni certificato di pagamento, in rapporto al numero degli stati di avanzamenti lavori redatti, alla percentuale complessiva di anticipazione prestata e all'importo complessivo di contratto; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente e non deve essere più dovuta nello stato finale dove saranno compensate solo le ritenute operate ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto e del D.lgs. n. 36/2023.
 5. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
 6. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 39 - Pagamenti in acconto

1. All'appaltatore verrà corrisposto un singolo pagamento, contabilizzato ai sensi degli artt. 32, 33, 34 e 35 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, in corrispondenza della fine lavori.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento della rata di acconto il Direttore dei lavori effettua ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 13, comma 1, del D.M. n. 49/2018 il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
4. Ferme restando le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
 - a) rilasciare gli stati di avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
 - b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
5. Ai sensi dell'art. 125 e dell'art. 12, comma 1, lett. d), dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il

- direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento.
6. In caso di difformità il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 5 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
 7. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del successivo comma 8. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
 8. Ai sensi dell'art. 125, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
 9. Il direttore dei lavori allo stato di avanzamento dei lavori allega copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi dell'intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL.
 10. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
 11. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., la stazione appaltante è tenuta ad effettuare il pagamento dell'importo relativo alla rata di acconto e al certificato di pagamento emesso dal RUP, entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura da parte dell'esecutore.
 12. È obbligatoria la fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e del D.M. n. 55/2013; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato, oltre a Comune di Russi, il Servizio competente per l'esecuzione del contratto, riportato nell'instestazione del presente Capitolato; il Codice Univoco Ufficio è **5XSCUZ**; inoltre, la fattura deve recare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.
 13. Ai fini del pagamento, a titolo di acconto o saldo, di importi superiori a € 10.000,00, il Comune effettua la richiesta di cui all'art. 2 del D.M. 18/1/2008, n. 40, in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. In caso di inadempimento dell'appaltatore all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a € 10.000,00, la stazione appaltante sospende il pagamento dell'acconto o della rata di saldo, nei limiti del debito comunicato da Equitalia Servizi S.p.A., per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora l'agente della riscossione notifichi l'ordine di versamento di cui all'art. 72 – bis del D.P.R. n. 602/1973, il Comune effettua il pagamento all'agente in ottemperanza al predetto ordine.
 14. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del CGA, i pagamenti avvengono tramite mandati emessi sull'Istituto Tesoriere del Comune di Russi. La richiesta di eventuali modalità agevolative deve essere comunicata per iscritto al Settore Finanze della stazione appaltante e sarà considerata valida fino al ricevimento di diversa formale comunicazione.
 15. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, dei termini di cui al comma 6 relativamente all'emissione dei certificati di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'emissione del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
 16. I termini per l'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa e per l'effettuazione dei pagamenti sono sospesi nel periodo compreso fra la data della richiesta di cui all'art. 2 del D.M. 18/1/2008, n. 40 e la data della comunicazione di Equitalia Servizi S.p.A., in merito ad eventuali

- inadempienze a carico dell'appaltatore. Per tali periodi o per i periodi di sospensione di cui al comma nono, l'appaltatore non ha diritto ad interessi per ritardato pagamento, né ad alcun altro indennizzo.
17. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, del subappaltatore a norma dell'art. 65, comma 1, del presente capitolato. Ai sensi dell'art. 31, comma 7, della L. n. 98/2013 e ss.mm.ii. il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) agli adempimenti di cui all'art. 61 del presente capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 83 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 9, della L. n. 286/2006 e ss.mm.ii., di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008 e ss.mm.ii.. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
 18. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 119, comma 16, ultimo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'amministrazione provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 7, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'art. 64, comma 2, del presente capitolato.

Art. 40 - Pagamenti a saldo

1. Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal RUP dopo la redazione del conto finale dei lavori da parte del Direttore dei Lavori a seguito dell'ultimazione dei lavori stessi congiuntamente alla redazione di una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 12, comma 1, lett. e), dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. n. 49/2018 dall'esecutore. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
2. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 gg., o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine assegnato, il RUP, entro i successivi 60 gg., redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.
3. Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del codice e dell'art. 27 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costituiti dai 6 mesi ex art. 116, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, più 24 mesi dello stesso comma 2, secondo e terzo periodo) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

7. Decorso il termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, avviene l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui al comma 9.
8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
9. La garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 dovrà essere emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. n. 123/2004 e ss.mm.ii., in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
10. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
11. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente art. 39.

Art. 41 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente art. 39, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'amministrazione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'amministrazione abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 e ss.mm.ii. come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 42 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente art. 40, comma 4, per causa imputabile all'amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all'art. 41, comma 2.

Art. 43 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023 è obbligatoria la revisione dei prezzi, purché tali revisioni non alterino la natura generale del contratto e purché siano accertate dal direttore dei lavori o dal R.U.P. il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi di cui al comma 1, si utilizzano, per i contratti di lavori, gli indici ISTAT sintetici di costo di costruzione.
3. Gli indici di costo di cui al comma 2, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
5. Con D.L. n. 50/2022 (Decreto "Aiuti"), convertito in Legge n. 91/2022, successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2023, Legge n. 197/2022, art. 1, commi 369-379, e dalla Legge di Bilancio 2024, Legge n. 213/2023, art. 1, comma 304, sono definiti i criteri e le modalità per la corresponsione e la determinazione delle compensazioni legate agli aumenti o alle diminuzioni dei prezzi legati all'aggiornamento annuale dei prezzari regionali.
6. Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del nuovo prezzario regionale, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.
7. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 44 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi; è prevista l'anticipazione sull'importo di contratto di cui al precedente art. 38.

Art. 45 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della L. n. 52/1991 e ss.mm.ii., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..
4. L'amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. Ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.
6. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
7. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 46 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non è richiesta agli offerenti la cauzione provvisoria di cui all'art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 47 - Garanzia definitiva

1. La garanzia di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, da presentarsi per la stipula del contratto, è stabilita nella misura del 5% dell'importo di offerta, fatto salvo il caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, in cui la cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanto quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1, del codice.
4. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.
5. Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 117, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
10. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. Ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

Art. 48 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del codice nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento di cui all'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 del sistema di qualità per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 49 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all'amministrazione almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.
2. La polizza in questione deve assicurare l'amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.
3. Nello specifico, pertanto la polizza "All Risk" deve contenere i seguenti valori e massimali:

Sezione 1 – Danni alle cose

Partita 1 – Opere (la somma assicurata dovrà corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, compresi i costi dei lavori a misura, delle prestazioni a consuntivo, dei lavori in economia e di ogni e altro importo concernente l'appalto)

4. La polizza deve garantire la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d'impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempeste e uragani, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture e perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.
5. La polizza deve garantire, inoltre, la copertura di danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa eseguibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice civile.

Sezione 2 – RCT

Massimale € 1.000.000,00, con

limite per sinistro di identico importo di € 1.000.000,00.

6. La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.
7. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. All Risks dovrà avere la durata indicata nella richiesta dei documenti per la stipulazione (o, in caso di consegna anticipata nelle more della stipula, in apposita comunicazione del Responsabile del procedimento), computata sino alla data presunta di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza, infatti, deve avere efficacia fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio. Qualora l'anticipata cessazione di efficacia della polizza consegua all'omesso o ritardato pagamento dei premi da parte dell'Appaltatore o ad altra causa a lui imputabile, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e di operare una ritenuta sul corrispettivo non ancora corrisposto all'Appaltatore, pari al 5% dell'importo dei lavori complessivamente eseguiti. La somma ritenuta verrà restituita ad avvenuto completamento dell'intervento, qualora non risultino crediti della Stazione appaltante verso l'appaltatore inadempiente ed, in ogni caso, per l'eventuale eccedenza.
La copertura assicurativa dovrà espressamente e specificamente comprendere:
 - i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12, lett. j, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123) con un massimale di € 500.000,00;
 - i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere (art. 12, lett. l, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123) con un massimale di € 500.000,00;
 - i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12, lett. m, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123) con un massimale di € 500.000,00.
8. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'amministrazione secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del

certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo del decreto ministeriale vigente.

9. La garanzia di cui al comma 1 prestata dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 68, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 50 - Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120, comma 9, e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018.
3. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'amministrazione, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8, comma 7, del D.M. n. 49/2018 il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
7. Ai sensi dell'art. 120, commi 1, lettera c), 3 e 6, del D.lgs. n. 36/2023, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'art. 51 del presente capitolato.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 55 del presente capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 56, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 57 del presente capitolato.
9. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
10. Come previsto dall'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
11. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla Direzione Lavori eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 6, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della Direzione dei lavori devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell'appaltatore.
12. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
13. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Art. 51 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. r), dell'Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023, si definisce errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, in tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.
3. Qualora tali modifiche siano derivanti da errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, per i quali si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, il RUP può richiedere la redazione di una modifica al progetto ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.
4. In ogni caso, ai sensi dell'art. 210, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, lett. c), dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore non può apporre riserve su aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del codice e che non siano, a pena di inammissibilità, contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo.
5. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 66, commi 4, 5 e 6, del presente capitolato, in quanto compatibile.

Art. 52 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del precedente comma 1 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
3. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. In generale, le prestazioni in economia diretta e i noleggi, per i quali può essere riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.
5. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi; le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio; i mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
6. I compensi sono così definiti:
 - a) per le prestazioni di mano d'opera in economia, verranno applicate le tariffe minime vigenti per la zona all'atto dell'effettiva prestazione (come da bollettini della Commissione Regionale Provveditorato OO. PP., o, in mancanza, della CCIAA; tali tariffe, che si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi, saranno maggiorate, se non già ivi previsto, del 27,5% a riconoscimento delle spese generali (16%) e dell'utile d'impresa (10%); l'eventuale ribasso verrà applicato alla sola percentuale di maggiorazione;
 - b) per i materiali, i prezzi verranno desunti dall'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato o dal Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna vigente al momento, o, in mancanza, dai bollettini della CCIAA vigenti al momento; tali prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta;
 - c) per i noli, i prezzi verranno desunti dalle tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, maggiorate, se non già ivi previsto, del 27,5% a riconoscimento delle spese generali (16%) e dell'utile d'impresa (10%); l'eventuale ribasso verrà applicato alla sola percentuale di maggiorazione.
7. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 53 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del presente capitolato;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo art. 55, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 56, del presente capitolato;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo art. 57 del presente capitolato.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, l'impresa affidataria comunica all'amministrazione gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. Oltre a quanto sopra precisato, si stabiliscono i seguenti obblighi specifici a carico dell'Appaltatore:
- a) per i lavori di rimozione amianto dovrà essere presentato, almeno 30 giorni prima dell'inizio del lavoro specifico, a cura dell'Appaltatore, sia alla Az. USL Dipartimento di Prevenzione, sia all'ARPA Ravenna, il Piano di Rimozione di cui all'art. 256 del D.Lgs. 81/08; se, entro i suddetti 30 giorni, l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il lavoro potrà essere eseguito. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dall'Appaltatore indicazione dell'orario di inizio delle attività.

- b) dovranno essere svolte le indagini, i calcoli e le verifiche necessarie per la sicurezza del lavoro in presenza di scavi oltre 1,5 m. di profondità, scarpate, fondazioni e simili (cfr. DM 11/3/1988);
- c) dovranno essere prodotti i calcoli di stabilità di tutte le eventuali opere provvisorie che si rendessero necessarie.
- d) Eventuali conseguenze sanzionatorie, oneri processuali e spese legali a carico della Stazione Appaltante e del personale dipendente (Resp. Procedimento, D.L., Assistenti) per fatti relativi a inadempimenti dell'Appaltatore rispetto agli obblighi sopra precisati, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del Personale suddetto, dovranno essere risarciti dall'Appaltatore; in particolare ciò vale per i casi in cui l'Appaltatore operi secondo modalità diverse da quanto previsto dal Piano di Coordinamento e Sicurezza, senza averne richiesto la modifica e/o l'integrazione, introduca personale non addestrato e non adeguato, consenta l'ingresso di Subappaltatori in cantiere senza averne acquisito i piani integrativi o l'accettazione del piano vigente, rimuova o modifichi DPC e DPI senza autorizzazione, dia inizio a lavorazioni senza avere installato i necessari DPC e senza avere dato avviso al Coordinatore per la sicurezza e in tutti quei casi in cui le eventuali violazioni riguardino misure di sicurezza e/o adempimenti che attengono alle competenze proprie dell'appaltatore e alle sue facoltà organizzative.

Art. 54 - Organizzazione del cantiere e disposizioni per la sicurezza degli operatori

1. Ai sensi degli artt. 95, 96 e 97, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato:
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
 - i) ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII;
 - j) a predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - k) a curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - l) a curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - m) a curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - n) a curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - o) a redigere il piano operativo di sicurezza.
 - p) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - q) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - r) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - s) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- a) a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. .
 - b) ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno che verso l'esterno delle pertinenze stradali.
 - c) a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare l'esecuzione dei lavori in corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilità delle strade sopra e sottopassanti, con la continuità dei corsi d'acqua ed in genere con l'integrità dei terreni confinanti;
 - d) alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
- Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso l'appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
5. Devono essere immediatamente sospese le lavorazioni in caso di pioggia o presenza di nebbie e/o di foschie che impediscano la perfetta visibilità, pregiudichino la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada e non permettano la perfetta realizzazione a regola d'arte delle opere.
 6. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
 7. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 53, commi 1, 2 e 5, oppure agli artt. 56, 57, 58 o 59 del presente capitolato.
 8. Secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'appaltatore, preliminarmente all'inizio dei lavori, dovrà consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, in merito al contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento, fornendo i necessari chiarimenti e ricevendo eventuali proposte formulate al riguardo dagli stessi rappresentanti.
 9. L'impresa appaltatrice, anche in esito ai suddetti suggerimenti, qualora ritenga di poter garantire, in maniera migliore, la sicurezza nell'ambito del cantiere sulla base delle proprie specifiche esperienze, potrà presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, specifiche proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento; le proposte dovranno essere consegnate anche, nei termini previsti, alla Stazione appaltante; il Coordinatore per l'esecuzione avrà l'onere di valutare le proposte e di disporre eventuali adeguamenti del PSC; tali proposte di integrazione non potranno comunque comportare modifiche od adeguamenti dei prezzi contrattuali già pattuiti. In ogni caso l'impresa appaltatrice, al fine dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, è tenuta ad effettuare proprie indagini e verifiche in merito alle misure di sicurezza che risulta necessario, possibile e conveniente attuare nel cantiere sia che si giunga a specifiche proposte di integrazione sia che si concluda confermando totalmente le risultanze del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto ex art. 100 D.Lgs. 81/08 dalla Stazione Appaltante.
 10. L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta a redigere e consegnare alla Stazione appaltante, nei termini previsti dalla citata normativa, un piano operativo di sicurezza, relativamente alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
 11. Eventuali subappaltatori saranno tenuti ad effettuare analoghe verifiche sulla congruità delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, al fine di predisporre eventuali modifiche od integrazioni, relativamente alle lavorazioni di propria spettanza, da sottoporre alla valutazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per il tramite dell'impresa appaltatrice, che ne dovrà garantire l'attuazione nei confronti della stazione appaltante.
 12. La mancata presentazione di osservazioni, preliminarmente all'inizio dei lavori, equivarrà anche per il subappaltatore ad accettazione delle misure di prevenzione contenute nel piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
 13. Le imprese esecutrici potranno presentare, anche in corso d'opera, ulteriori proposte di modificazioni od integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano stesso.
 14. I lavoratori autonomi che esercitino direttamente la propria attività nel cantiere sono tenuti, inoltre, ex art. 94 D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.:

- a) ad adeguarsi, ai fini della sicurezza, alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- b) ad adempiere tutti gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed, in particolare:
 - ad utilizzare le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni del titolo III del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - ad attuare, comunque, quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 55 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2, comma 1, rigo lettera b), del presente capitolato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo art. 56. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 124, comma 1, e art. 94, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - c) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - d) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 56 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall'appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se l'amministrazione riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 57 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e del punto 3.2 dell'allegato XV al già menzionato decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'art. 59 del presente capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i già menzionati operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente art. 55.

Art. 58 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, ultimo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 59 - Disposizioni sul subappalto e subcontratti

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i lavori, compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni

- oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
2. Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), sub. 1), della L. 108/2021, è tuttavia ammesso il subappalto della categoria prevalente in quota inferiore al 50 per cento dell'importo della categoria medesima.
 3. Relativamente alle opere appartenenti alle categorie scorporabili, queste possono essere subappaltate fino al 100% dell'importo corrispondente e di cui all'art. 4 del presente capitolato.
 4. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
 5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 8.
 6. Non si configurano, per le loro specificità, come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di servizi:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolazione del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
 7. Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario può affidare in subappalto a terzi i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
 8. L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, almeno venti giorni della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto (o i contratti) di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e contenente l'oggetto dei lavori da assegnare in subappalto, con indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, ed il relativo importo, corredato da quanto segue:
 - a) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione adeguati all'oggetto del subappalto, secondo le modalità definite dalle norme di legge vigenti per l'assunzione degli appalti pubblici, e dei requisiti generali di cui all'art. 94 e successivi del D.lgs. n. 36/2023; per importi inferiori a 150.000 euro, il possesso di adeguata attrezzatura tecnica sarà valutato in contraddittorio fra Appaltatore e D.L.;
 - b) dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - c) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA relativo al subappaltatore - di data non anteriore a mesi 6 - contenente l'indicazione dei legali rappresentanti dell'Impresa.
 9. Al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto o della comunicazione dei sub-contratti relativi all'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore produce dichiarazione sostitutiva di certificazione,

- riportante i nominativi di dipendenti del subappaltatore o subcontraente, da impiegare nel cantiere di riferimento, nei cui confronti:
- a) è pendente procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per i reati previsti e puniti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 629, 644, 648, 648-bis o 648-ter del Codice penale;
 - b) è pendente procedimento per l'applicazione o è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o una delle cause ostative previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
10. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o i requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e successivi del D.lgs. n. 36/2023.
 11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 13. L'obbligo di cui al precedente comma 12 si applica, indipendentemente dall'importo a base di gara, anche nel caso gli appalti riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e di seguito elencate:
 - a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - c) noli a freddo di macchinari;
 - d) fornitura di ferro lavorato;
 - e) noli a caldo;
 - f) autotrasporti per conto di terzi;
 - g) guardiania dei cantieri;
 - h) servizi funerari e cimiteriali;
 - i) ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - j) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
 14. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e successivi del D.lgs. n. 36/2023.
 15. L'Appaltatore, in riferimento ai sub-contratti "sensibili" di seguito elencati, è tenuto, prima dell'avvio dell'esecuzione del sub-contratto, a produrre, altresì, i documenti necessari a richiedere, per le Imprese subcontraenti, il rilascio delle informazioni alla Prefettura competente per territorio:
 - a) trasporto di materiali a discarica;
 - b) trasporto e smaltimento rifiuti;
 - c) fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - d) fornitura e trasporto di calcestruzzo;
 - e) fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
 - f) noli a freddo di macchinari;
 - g) fornitura di ferro lavorato;
 - h) fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;
 - i) servizio di autotrasporto;
 - j) guardiani di cantiere.
 16. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve eventuali interruzioni dei termini relativi alla richiesta di documentazione integrativa; tale termine ove ricorrano giustificati motivi può essere prorogato una sola volta (anche in relazione al mancato rilascio da parte degli Enti competenti delle certificazioni richieste ai sensi dell'art. 94 e successivi del D.lgs. n. 36/2023);

- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni; tale termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una sola volta analogamente al punto a).
17. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'amministrazione, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - d.1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - d.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 55 e 56 del presente capitolato.
18. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023 la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 60 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
2. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
3. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

6. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e successivi del D.lgs. n. 36/2023.
7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo art. 64, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 61 - Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. A tal fine, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
3. Negli altri casi il pagamento degli importi dovuti sono corrisposti ai sub-appaltatori e ai sub-fornitori direttamente dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 119, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.
5. I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati:
 - a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 82 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - b) alle limitazioni di cui ai successivi artt. 64, comma 2, e 65, comma 4;
 - c) alle limitazioni di cui al precedente art. 17 in tema di applicazione del potere sostitutivo.
6. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 3 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 5, l'Amministrazione sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
7. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A all'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'art. 59, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.
8. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'art. 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
9. Ai sensi dell'art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della Direzione lavori, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
10. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 62 - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della già menzionata misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del già menzionato termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo art. 63.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'art. 69 del presente capitolato.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'amministrazione, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. n. 36/2023 anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l'amministrazione o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione.

Art. 63 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente art. 62 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Ravenna ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 64 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto all'amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'amministrazione;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, e dell'art. 119, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, l'amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli artt. 39, comma 7, e 40, comma 9, del presente capitolato.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel già menzionato libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei già menzionati lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle già menzionate sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004 e ss.mm.ii..

Art. 65 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo art. 56, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della L. n. 98/2013 e ss.mm.ii., dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 31, comma 3, della L. n. 98/2013 e ss.mm.ii., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli artt. 39 e 40 del presente capitolato;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli artt. 39 e 40 del presente capitolato, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 66, comma 2, lettera l), del presente capitolato, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l'amministrazione contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l'Amministrazione pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 66 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'art. 31 del presente capitolato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti artt. 55 e 57, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla Direzione lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice.
 4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione è comunicata all'appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
 7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 51 del presente capitolato. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 67 – Contestazioni e riserve

1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene, a norma dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 9 del D.m. n. 49/2018, alla disciplina prevista dalla stazione appaltante nel presente capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di contestazioni, il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
6. L'esecutore deve procedere alla firma del registro di contabilità, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
7. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, egli è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindi giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
8. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindi giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
9. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
10. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
11. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
12. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
13. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
14. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
15. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
16. In sede di conto finale dei lavori, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 40.
17. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano

intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del D.lgs. n. 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. n. 36/2023, eventualmente aggiornandone l'importo.

CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 68 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
2. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. n), dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49/2018, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dei lavori effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 28 del presente capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 69 del presente capitolato.
5. L'amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
6. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
7. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
8. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
9. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati all'amministrazione entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
10. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi apportati dall'Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico ammontino complessivamente – all'atto della regolare esecuzione – a più di un decimo della superficie della pavimentazione, il Committente potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 69 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
3. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
4. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 210, comma 5, periodo quarto o quinto, del D.lgs. n. 36/2023. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell'amministrazione o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente capitolato si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'art. 116 comma 7 e allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 70 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente art. 68, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'art. 67, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se l'amministrazione si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l'amministrazione non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'art. 67, comma 3, del presente capitolato.

Art. 71 – Anticipata presa in consegna delle opere

1. Avvenuta l'ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite, senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
2. In caso di anticipata presa in consegna delle opere, la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

CAPO XII - NORME FINALI

Art. 72 - Oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, agli Allegati del D.lgs. n. 36/2023 e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento dei cantieri stradali con l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare, in ogni cantiere stradale, deve essere garantita la sicurezza delle persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada che transitano a lato del cantiere stesso;
2. è fatto obbligo all'Appaltatore:
 - a) di impiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati.
 - b) di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
 - c) dell'installazione, del mantenimento in efficienza e lievo della segnaletica temporanea (di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere stradale al fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada;
 - d) dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere secondo le attuali normative in materia (D.lgs. n. 03/04/06 n. 152 e ss.mm.ii.) con presentazione alla Direzione Lavori dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.);
 - e) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati, in relazione all'entità delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celerità del cantiere, nonché la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale. Tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità;
 - f) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - g) l'assunzione in proprio, tenendo indenne l'amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - h) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - i) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - j) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - k) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze

- alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- l) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'amministrazione, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - o) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere; in particolare l'appaltatore dovrà applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento d'esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"* come da *Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada. L'appaltatore inoltre provvederà alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.
 - q) in caso di lavori puntuali, la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio; in particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla consegna dei lavori fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nell'ambito del cantiere principale, in posizione da concordare con il Direttore Lavori, adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d'assistenza e per il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. I locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax, fotocopiatrice, tavolo da disegno e Personal Computer. A carico dell'Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino a consegna dell'opera ultimata nel suo complesso.
 - r) l'impianto di adeguati edifici per l'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami, conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un'ideale zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo degli alloggi e della mensa è consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con strutture alberghiere e/o locali dotati di idonea capacità d'accoglienza.
 - s) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - t) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o

- precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- u) l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - v) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - w) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - x) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - y) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - z) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta dell'amministrazione;
 - aa) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - bb) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'esecuzione dei lavori;
 - cc) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - dd) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - ee) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - ff) la fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e verifica della regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare;
 - gg) la consegna, all'Amministrazione, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti dall'Amministrazione per l'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore;
 - hh) l'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori;
 - ii) **l'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto;**
 - jj) la fornitura, la posa e la manutenzione continua di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale necessaria alla deviazione provvisoria della circolazione in caso di chiusura della strada per lavorazioni particolari o per larghezza insufficiente della sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso (inferiore a ml 2,80 più margine minimo di sicurezza), e per la realizzazione del senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico. **Le frecce di direzione nonché i cartelli di indicazione e/o di preavviso, specificatamente realizzati**

per le deviazioni necessarie previste in progetto, resteranno di proprietà dell'Ente appaltante;

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estraneo.
4. Ogni altro onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori anche in presenza di traffico, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza non sia conforme e/o non indicata nel Progetto Definitivo-Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.
5. La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori, per l'invio delle suddette notizie, sarà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal precedente art. 28, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sanciscono il Regolamento e il Capitolato Generale relativamente all'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione dell'erogazione dei pagamenti.
6. Le spese per l'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di qualità di tutti i materiali utilizzati dall'Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.
7. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
8. L'appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l'amministrazione, il Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.
9. Nel caso venga prevista la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, ciò deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta d'oneri aggiuntivi, anche qualora l'eventualità dovesse essere stata imposta dall'Amministrazione medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.
10. Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell'Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
11. L'appaltatore, inoltre, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
12. I materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilità locale, al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade comunali.
13. **Se risulterà necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà fornire mezzi e personale in quantità adeguate alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura l'Appaltatore dovrà concordare con la Direzione Lavori, se non già previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni.** La comunicazione della chiusura dovrà avvenire con congruo anticipo, in modo da poter consentire agli Enti interessati l'emissione delle opportune

- Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela della incolumità pubblica.
14. All'appaltatore spettano tutti gli oneri per l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta degli scavi in genere e delle fresature, dei quali non è previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneità al riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
 15. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'amministrazione (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 16. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, sub-affidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 31, comma 2, lettera c), dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023.
 17. L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi detti; in tutti i casi è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.
 18. Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla Direzione lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla Direzione lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
 19. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 20. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 21. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, del presente capitolato.
 22. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla Direzione lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla Direzione lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dalla Direzione lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla Direzione lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla Direzione lavori.
 23. L'appaltatore deve produrre alla Direzione lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 73 – Misure organizzative e oneri diversi ulteriori a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà accollarsi tutti gli oneri per la realizzazione delle misure organizzative qui appresso indicate che si intendono compensati nei prezzi offerti, così come definito in linea generale dal contratto d'appalto:
 - a) l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza;
 - b) l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato e provvisti di riscaldamento, illuminazione e servizi igienici;
 - c) mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
 - d) provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; in generale il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a persone ed a proprietà pubbliche e private;
 - e) provvedere alle occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore. Per quanto riguarda il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono esonerate le imprese appaltatrici di opere pubbliche eseguite per conto dell'amministrazione comunale, purché derivanti da contratto di appalto e la cui occupazione sia limitata agli spazi autorizzati ed ai tempi stabiliti dal presente capitolato;
 - f) esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne la autenticità. Sono a carico della Stazione appaltante unicamente le prove sui materiali di cui alle NTC D.M. 14/09/05 e D.M. 14/01/08, nonché corrispondenti norme previgenti, nonché le prove correlate ad indagini geologiche. Eventuali accertamenti di laboratorio che si rendessero necessari per dimostrare nello specifico requisiti di idoneità richiesti in linea generale per i materiali da costruzione continueranno ad essere a carico dell'Appaltatore (es. tipico è quello dell'eventuale necessità di prova diretta di reazione al fuoco per materiali posti in opera dallo stesso Appaltatore);
 - g) l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; le spese per i ponteggi, ponti di servizio, puntellamenti, transennamenti ecc. occorrenti alla esecuzione in sicurezza, sia in riferimento all'operatività delle maestranze, sia in riferimento alla conservazione dell'immobile su cui si interviene; le spese per coperture e chiusure provvisorie ove occorrenti in corso d'opera;
 - h) custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
 - i) ottenere le concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
 - j) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
 - k) la redazione dei calcoli di stabilità di tutti i manufatti prefabbricati, di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato precompresso, delle strutture metalliche ed in legno e la redazione dei calcoli di dimensionamento e verifica di tutti gli impianti tecnici che non

dovessero già far parte del progetto predisposto dall'Amministrazione; la predisposizione quindi degli elaborati grafici necessari all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 94 del D.P.R. 380/01 ed ogni adempimento ed elaborato relativo all'espletamento della direzione lavori delle strutture, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01; ogni adempimento ed elaborato necessario ad ottenere le autorizzazioni relative agli impianti, richieste dal D.M. 37/08, dalla legge 10/91 ed ulteriori normative di settore. Detti calcoli ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno rispondere a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione lavori in n. 3 copie, unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati. Qualora l'Appaltante, per determinate opere d'arte o parti di esse, o per determinati impianti, fornisca il progetto completo di calcoli statici, e/o di dimensionamento, l'Appaltatore dovrà eseguire la verifica di detti calcoli; l'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, nei modi richiesti dalla Direzione lavori, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici delle strutture e/o di dimensionamento degli impianti a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile assumendo piena ed intera responsabilità, tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso sia necessaria l'autorizzazione del Genio Civile o di altro ente, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'Appaltatore, dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite l'Appaltante; analogamente per i progetti degli impianti da inoltrarsi agli specifici Enti competenti;

- l) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, salvo l'indennizzo di cui all'art. 26 del contratto;
- m) la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione lavori. Le fotografie saranno del formato 10 x 15 cm. in numero minimo indicato dalla Direzione lavori. e di ciascuna di esse sarà consegnata 1 copia, nella stessa dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. Qualora l'impresa non ottemperasse a tale disposizione il Direzione lavori. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dall'importo contrattuale;
- n) l'esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, dell'elenco della manodopera che opera in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, con piena osservanza delle disposizioni contenute all'art. 14 del presente capitolato, poste sotto il titolo "Tutela dei lavoratori". La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alla presente disposizione sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- o) la fornitura ed installazione di 2 tabelloni, delle dimensioni cm. 200x150, del tipo e del materiale che saranno prescritti dalla D.L., che dovranno essere collocati dove la stessa riterrà più opportuno con l'indicazione, (in conformità allo schema tipo, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del 1/6/1990), dell'Ente Appaltante, dell'Impresa, del nome dei progettisti, del Direttore lavori, del Direttore Tecnico dell'impresa, delle eventuali ditte subappaltatrici, del tipo ed importo dei lavori, ecc., **e come da schema grafico fornito dall'Appaltante con indicazione delle fonti di finanziamento percepite qualora l'opera risulti finanziata anche da soggetto diverso dal Comune di Russi**; resta in ogni caso attribuita alla responsabilità dell'Appaltante l'esatto adempimento alle prescrizioni, in materia, date dal Regolamento Edilizio e relativa concessione/autorizzazione. I tabelloni dovranno essere rimossi dal cantiere a collaudo avvenuto. Il termine riportato nei tabelloni dovrà essere integrato se subisce modificazioni (ad ed.: "prorogato al") e a fine lavori dovrà essere integrato con la dicitura: "opera ultimata ed in attesa di collaudo".
- p) oltre quanto prescritto al precedente c. f) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute o a sostenerle esso stesso direttamente;
- q) in particolare, l'Appaltatore è obbligato a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, all'attenta verifica preliminare della zona di lavoro per rintracciare l'eventuale presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. La bonifica che eventualmente risultasse necessaria sarà eseguita con onere a carico dell'Amministrazione Appaltante. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza

- della predetta obbligazione, ovvero incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;
- r) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta mediante ritenuta sul successivo acconto;
 - s) osservare tutte le cautele e prescrizioni di cui al "Codice della Strada" nel testo vigente, nonché del relativo Regolamento;
 - t) durante l'abbattimento delle piante o di ogni altro intervento in sede stradale è fatto obbligo all'Impresa di mantenere permanentemente sulla strada n. 2 operai segnalatori, muniti di dischi rossi, i quali avranno l'esclusivo compito di interrompere il traffico, nei due sensi di marcia, ogni qualvolta si effettuino le dette operazioni di abbattimento, onde evitare che si verifichino incidenti o danni alle cose ed alle persone transitanti lungo il tratto di strada; inoltre, sono a carico dell'Appaltatore le spese per passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - u) la consulenza di tecnici specializzati, scelti dalla Direzione Lavori, per risolvere particolari problemi tecnici che dovessero insorgere durante il corso dei lavori;
 - v) l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto della consegna, la Direzione Lavori fisserà in relazione alle preesistenze ed alla sistemazione stradale o generale della zona;
 - w) l'esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, computo, indagini geognostiche, disegni, esplorazioni, capisaldi e simili, necessarie a giudizio insindacabile della Direzione Lavori alla esecuzione delle opere;
 - x) l'allacciamento del cantiere alle reti dei pubblici servizi in ottemperanza alle disposizioni degli enti preposti (ENEL, HERA, TELECOM, ecc.);
 - y) il carico, trasporto e scarico in luogo indicato dalla Direzione Lavori di tutti i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, ove ciò sia ritenuto conveniente dalla Stazione Appaltante; salva tale eventualità, l'Appaltatore avrà l'onere totale del reperimento di idonee discariche autorizzate ai sensi di legge;
 - z) la fornitura, senza alcun rimborso spesa, dei controlucidi su poliestere degli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo di dettaglio, che saranno richiesti dalla Direzione Lavori, per gli impianti speciali; le schede tecniche necessarie all'integrazione del Fascicolo dell'Opera e del Piano di Manutenzione;
 - aa) l'impianto, la manutenzione, la sorveglianza, la recinzione e l'illuminazione dei cantieri, nonché la fornitura ed il noleggio o il rimborso delle spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la provvista dei setacci e vagli per granulometrie degli inerti;
 - bb) le esecuzioni, di tutti i ponti di servizio e delle puntellature necessari per la costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, per la sicurezza delle strutture circostanti e del lavoro;
 - cc) la fornitura di acqua potabile agli operai e di tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri necessari agli operai stessi;
 - dd) la custodia del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo da parte delle competenti autorità;
 - ee) tutto quanto necessita per l'espletamento delle operazioni di collaudo statico, collaudo tecnico-funzionale e collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera, comprese le eventuali spese di laboratorio e relativo personale con la sola esclusione degli onorari spettanti ai collaudatori;
 - ff) consentire l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo), alle persone addette di altre imprese, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Capitolato, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso totale o parziale, da parte di detta Impresa o altre persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte; da esse, come dall'amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
 - gg) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno dei cantieri ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, delle forniture delle opere escluse dal presente Capitolato, provvisti ed

- eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione Appaltante. I danni che, per cause da lui dipendenti o per la sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga inoltre ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi prefabbricati e comunque connessi alla costruzione, restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa comprese quelle di forza maggiore;
- hh) tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, come ad esempio: Vigili del Fuoco, AUSL, Provincia di Ravenna, Ferrovie dello Stato, Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Ravenna, ecc. oltre alle autorizzazioni da richiedere al Comune di Russi. Si precisa che le eventuali opere di adeguamento richieste da tali Enti, se non previste in progetto, saranno a spese dell'Ente Appaltante, ma l'Appaltatore non potrà esimersi dall'eseguirle;
- ii) la pulizia delle opere realizzate, ai fini di consentirne l'uso in condizioni di perfetta igienicità;
- jj) l'applicazione rigorosa delle Norme di Prevenzione Infortuni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- kk) nel caso in cui le opere da realizzare comportino scavi stradali, con conseguenti lesioni alle radici delle alberature esistenti, devono essere adottate le seguenti misure precauzionali:
- lo scavo in luogo alberato con piante già sviluppate dovrà essere effettuato tenendosi alla maggior distanza possibile ed evitando l'uso di mezzi meccanici;
 - dovranno essere effettuate accurate recisioni e riprese di taglio delle grosse radici (ma anche grosse branche o rami) in modo da avere una ferita a superficie liscia e ben nitida e comunque sempre sotto la sorveglianza dei Tecnici del competente Servizio Comunale;
 - si dovrà procedere, immediatamente, ad una disinfezione della ferita e ad una protezione della stessa mediante la sua ricopertura con appositi mastici o pasta fungicida; esistono in commercio prodotti atti a proteggere le piante da infezioni fungine (es. spray Lac Balsam + pasta Lac Balsam, o Santar, o Drawipass o simili) che si presentano sotto forma di una pasta facilmente spalmabile sulla ferita con l'uso di un semplice pennello; l'intervento limita i rischi dovuti all'instaurarsi di agenti fungini che provocano carie e necrosi di radici e di parti di pianta;
 - a cura dell'Appaltatore, dovrà essere prodotta perizia di tecnico abilitato atta ad accertare che l'intervenuta recisione dell'apparato radicale non ha compromesso la stabilità delle alberature, se di alto fusto;
- ll) dare comunicazione con telegramma alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, via Belle Arti n. 52 - Bologna, se durante il corso dei lavori emergono presumibili interferenze con ritrovamenti storico archeologici; la stessa comunicazione va inviata per conoscenza anche al Sindaco di Russi. In tal caso l'Impresa dovrà quindi attenersi alle disposizioni impartite dalla stessa Soprintendenza e, nel frattempo, porre in essere tutte le opere e le cautele atte a salvaguardare l'incolumità pubblica e la conservazione dei reperti messi in luce dagli scavi;
- mm) in particolare, durante l'esecuzione dei lavori, all'Impresa è vietato:
- interrompere o comunque ostacolare il transito lungo le strade, per cui non dovranno formarsi sul piano viabile depositi di materie, materiali, attrezzi, ecc.;
 - ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo;
- nn) l'Appaltatore si accolla, inoltre, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla polizza assicurativa, prevista dall'art. 117, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.
2. L'impresa aggiudicataria, nell'accettare i lavori, deve intendersi che ha dichiarato espressamente che, nello stabilire l'importo dell'offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati; non le spetterà quindi, in relazione a questi, nessun altro compenso anche qualora il prezzo di appalto dovesse subire aumenti o diminuzioni, nei limiti stabiliti nell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.
3. Quando l'Appaltatore non adempia agli oneri ed obblighi previsti nel presente articolo, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella comunicazione, di provvedere direttamente all'adempimento necessario, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull'acconto successivo.

4. Sull'importo dei pagamenti, derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti, nel caso in cui a tali pagamenti, debba provvedere l'Appaltante, verrà applicata una maggiorazione del 15% per spese generali.
5. Tale maggiorazione sarà ridotta al 5%, qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
6. La Stazione appaltante nominerà ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023 il Direttore dei Lavori, il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità ai relativi progetti o contratti. Il Direttore Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituire una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.
7. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
8. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
10. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Generale e dal capitolato generale d'appalto art. 4 e art. 6 in merito alla conduzione dei lavori da parte dell'appaltatore e la disciplina e il buon ordine dei cantieri, si stabilisce in particolare che:
 - a) la direzione del cantiere dovrà essere affidata dall'Impresa, ad un tecnico con titolo di studio adeguato alla consistenza dell'opera (secondo le competenze definite dagli ordinamenti professionali) abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell'Amministrazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori; la direzione di cantiere s'intende estesa a tutte le opere comprese nell'appalto, compresi tutti gli impianti tecnici, anche se per la costruzione di questi l'Impresa si avvale di altre ditte specializzate anche subappaltatrici. In ogni caso, infatti, l'Impresa appaltatrice resta unica ed assoluta responsabile, a tutti gli effetti, nei confronti dell'Amministrazione e dovrà quindi rispondere direttamente della regolare conduzione dei lavori e della buona riuscita di tutte le opere previste; lo stesso dicasi per l'impresa mandataria di ATI e per consorziata designata.
 - b) L'Impresa dovrà inoltre disporre di proprio personale specializzato e dotato di adeguato titolo di studio per la sorveglianza continua dei lavori di installazione degli eventuali impianti tecnici;
 - c) durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere costantemente presente in cantiere un rappresentante dell'Impresa, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione Lavori;
 - d) la sorveglianza del personale dell'Amministrazione non esonera l'Impresa dalle responsabilità, circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere secondo i disegni esecutivi, nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e l'ottima qualità del materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
 - e) Il committente si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, in qualsiasi momento, anche se posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo;
 - f) la Stazione Appaltante designerà il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, che eserciterà tutti i poteri previsti dalle norme vigenti.
 - g) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 74 - Obblighi particolari e speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

La Stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all'appaltatore il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e visto dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore è obbligato in funzione delle direttive impartite dalla direzione lavori ad eseguire l'intervento per parti in relazione alla necessità di arrecare minor disagio possibile alle attività scolastiche svolte.
4. Nel corso dei lavori l'Appaltatore terrà costantemente in cantiere n. 1 copia aggiornata di tavole di progetto e solo a tali elaborati potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullare, e conservare a parte le versioni superate degli elaborati. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà riportare sull'ultima versione delle tavole di progetto le eventuali variazioni che nel corso dei lavori fossero intervenute e consegnarne alla Direzione dei Lavori copia riproducibile prima della redazione del conto finale. Su richiesta dell'Ente Appaltante, tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti oltre che su carta anche su supporto ottico/magnetico/elettronico in formato vettoriale DWG/DXF per gli elaborati grafici, in formato RTF/DOC/ODT per i testi e in formato XLS/ODS per fogli di calcolo.
5. All'atto dell'ultimazione e consegna dei lavori, finiti, l'Impresa dovrà consegnare al Committente i disegni esecutivi (su supporto cartaceo, nonché in formato PDF e DWG) degli eventuali impianti realizzati delle opere alle quali siano state eventualmente apportate varianti costruttive in corso d'opera nei limiti delle competenze della D.L..
6. L'Impresa dovrà inoltre consegnare le schede tecniche utili all'aggiornamento e/o completamento del "FASCICOLO" dell'Opera e del "Piano di manutenzione".
7. Entro 10 giorni dalla verifica tecnico-funzionale dell'impianto dovranno essere presentati dalla ditta appaltatrice i seguenti documenti:
 - a) Dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto;
 - b) Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., art. 7;
 - c) n. 5 fotografie relative all'intervento realizzato;
 - d) Certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
 - e) Progetto in versione "come costruito" redatto in 4 copie;
 - f) Certificato di garanzia sull'intero impianto funzionante e sulle relative prestazioni di funzionamento;
 - g) Manuale d'uso e manutenzione dell'impianto e prescrizioni annuali per il corretto utilizzo;
 - h) Elenco moduli fotovoltaici indicante modello marca e numero di serie di ciascuno;
 - i) Elenco inverter indicante marca e modello e relativo numero di serie;
 - j) Dichiarazione attestante l'anno di produzione dei moduli fotovoltaici;
 - k) Scheda tecnica finale d'impianto;
 - l) Dichiarazione di collaudo impianto in originale.
8. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni indicate dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici che saranno applicate al presente appalto per gli aspetti privi di disciplina specifica.

Art. 75 - Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 28, comma 1 del presente capitolato, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 76 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore a norma dell'articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 76.

Art. 77 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - c) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 78 – Osservanze ambientali specifiche: gestione degli aspetti ambientali

1. Di seguito si riporta una sintesi delle principali prescrizioni ambientali che riguardano la gestione degli aspetti ambientali specifici, legati alle attività svolte dalle imprese appaltatrici operanti presso le aree/strutture/cantieri comunali e che risultano maggiormente significativi.

2. Rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani

È obbligo e responsabilità del personale gestire tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività/lavori svolti, nel rispetto del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO 7 Ravenna. In particolare:
 Conferire i rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani nei contenitori per la raccolta differenziata disponibili presso le strutture comunali, sul territorio comunale (ecopunti) o presso le stazioni ecologiche attrezzate;
 Non abbandonare MAI rifiuti sul suolo o sul territorio comunale in aree non appositamente dedicate;
 Non miscelare MAI tipologie di rifiuto diverse ed in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
 Ove necessario contattare Hera Ravenna in merito alle modalità di conferimento ed eventualmente a servizi aggiuntivi necessari.

3. Rifiuti speciali

Tutti i rifiuti speciali prodotti devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni legislative vigenti sotto la piena responsabilità dell'appaltatore che deve:

- Individuare le caratteristiche e la giusta codifica del rifiuto (CER) ;
- Non tenere i rifiuti in deposito presso le aree di lavoro ma portarli via ad ogni fine lavoro; in ogni caso il rifiuto deve essere rimosso dal sito il prima possibile e nel rispetto dei limiti e delle modalità definite dalla normativa vigente per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- In caso di interventi prolungati nel tempo e nell'impossibilità di portarli via ogni giorno (es. in caso di cantieri temporanei), identificare, concordando ove necessario con la Direzione Lavori, aree e contenitori idonei per il deposito temporaneo del rifiuto, tenendo conto che per i rifiuti pericolosi si devono rispettare le norme che ne disciplinano il deposito e che per i rifiuti liquidi, in integrazione a quanto sopra, vale quanto riportato al punto 5.2;
- Tenere sempre le aree in ordine e pulite con una chiara identificazione dei materiali in uso, di quelli da riutilizzare e dei materiali da smaltire come rifiuto;
- Individuare le corrette attività di raccolta, di trasporto, di recupero o di smaltimento a cui avviare il rifiuto ed i soggetti che lo eseguono, mantenendo tutte le registrazioni previste dal D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii (registro di carico e scarico, formulari, comunicazione MUD, autorizzazioni trasportatori e smaltitori).

Su richiesta del Comune, al completamento di ogni fase di lavoro o intervento l'appaltatore dovrà dare evidenza della corretta gestione e destinazione finale del rifiuto prodotto (quarta copia del formulario e autorizzazioni).

4. Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale sui rifiuti (D.Lgs.152/06, come modificato da D.Lgs.04/08) se:

- derivano da attività di costruzione e il loro utilizzo, tal quale e nello stesso sito, sia certo;
- riutilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni solo se si rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- impiego diretto preventivamente definito;
- certezza dell'integrale utilizzo sin dalla fase della loro produzione (scavo);
- assenza della necessità di trattamento preventivo ai fini del soddisfacimento dei requisiti merceologici o di qualità ambientali;
- elevato livello di tutela ambientale;
- non provenienza da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica (condizione da dimostrare a spese del produttore);

- assenza di rischi per la salute e dimostrazione, tramite analisi, della non contaminazione del materiale;
- riutilizzo come sottoprodotto nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, solo qualora si rispettino le condizioni generali previste per i sottoprodotti dal D.Lgs. 152/06 -art.183, c. 1, lett. p) (impiego certo e preventivamente individuato, requisiti merceologici e di qualità ambientale, assenza di trattamenti preventivi e trasformazioni preliminari, valore economico e di mercato).

Al di fuori di dette condizioni le terre da scavo sono considerate rifiuti a tutti gli effetti e seguono la generale disciplina del d.lgs. 152/06 e possono pertanto essere avviate o allo smaltimento o al recupero (es. il riutilizzo per la produzione di calcestruzzo) come qualsiasi altro rifiuto seguendo le regole stabilite dalla normativa ambientale (limitazioni del deposito temporaneo, Fir, Registro, Mud, autorizzazioni, iscrizioni all'Albo per trasporto, ecc.).

5. Utilizzo di prodotti liquidi pericolosi

Nelle attività di stoccaggio e/o movimentazione di prodotti liquidi pericolosi devono essere adottati da parte delle persone che effettuano tali operazioni, tutti gli accorgimenti necessari al fine di prevenire sversamenti accidentali sul suolo e sottosuolo. A tal fine:

- Tutti i prodotti liquidi devono essere contenuti all'interno di contenitori idonei in relazione alla tipologia e pericolosità del prodotto. I contenitori devono essere accuratamente etichettati (secondo le disposizioni normative vigenti) e chiusi ermeticamente;
- Nel caso in cui, per le attività svolte, sia previsto lo stoccaggio (anche temporaneo) di prodotti liquidi, lo stesso deve avvenire in aree coperte o comunque coperti da teloni se utilizzati all'aperto e su idonei bacini di contenimento (adeguatamente dimensionati) al fine di prevenire rilasci al suolo in caso di rottura di uno o più contenitori durante la permanenza in loco;
- Tutti i prodotti forniti/utilizzati nel sito devono essere corredati della apposita scheda dati di sicurezza (in lingua italiana), conservata in luogo noto ed accessibile a tutti coloro che ne fanno utilizzo. La scheda di sicurezza fornita deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente ed aggiornata al variare della stessa e delle caratteristiche dei prodotti in uso;
- Nelle operazioni di stoccaggio è necessario porre la massima attenzione a non mescolare fra loro prodotti diversi se non si è certi della loro compatibilità.
- In caso di utilizzo e movimentazione dei prodotti le persone che ne fanno uso devono attenersi alle presenti prescrizioni:
- qualora la movimentazione all'interno delle strutture e tra le aree esterne ed interne venga svolta attraverso l'utilizzo di contenitori questi devono essere sempre ben chiusi e posizionati su apposito bacino di contenimento;
- le operazioni di travaso devono essere realizzate attraverso l'utilizzo di dispositivi ermetici di carico (ove disponibili) o, ove non presenti, attraverso l'ausilio di apposita pompa di prelievo. In tutti i casi l'operazione deve essere svolta con la massima attenzione al fine di evitare sversamenti di liquidi durante il riempimento del contenitore oppure durante l'utilizzo del prodotto;
- durante le operazioni di trasporto e utilizzo di prodotti liquidi pericolosi deve essere sempre disponibile in loco materiale per l'assorbimento di eventuali sversamenti.

Nel caso in cui si verificassero sversamenti accidentali di prodotti liquidi il personale incaricato dovrà provvedere alla loro bonifica attuando le modalità di intervento previste dalla procedura riportata in allegato 2 alla presente Istruzione Operativa.

6. Consumi di risorse idriche ed energetiche

Tutte le persone che lavorano presso le strutture / aree e cantieri comunali devono essere consapevoli del fatto che il proprio comportamento può fornire un contributo per assicurare il minore dispendio di risorse (idriche, energetiche o di altre risorse naturali) durante la realizzazione delle proprie attività. In particolare, si sensibilizzano tutte le persone operanti nelle aree / strutture e cantieri comunali ad adottare comportamenti tesi ad un utilizzo razionale di risorse e alla prevenzione di sprechi.

Si riportano alcuni comportamenti da adottare volti alla sostenibilità ambientale:

- Spegnerne le luci e le attrezzature tecniche quando rimangono a lungo inutilizzate;
- Adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20° gradi) evitando di dimenticare le finestre aperte con i termosifoni accesi;
- Non sprecare acqua e non lasciare rubinetti accesi o gocciolanti;
- Segnalare tempestivamente all'ufficio manutenzione comunale eventuali perdite di acqua;
- Impiegare carta riciclata e riutilizzare il foglio di scarto per prove di stampa o appunti;
- Smaltire separatamente la carta, plastica, toner e cartucce utilizzando i contenitori della raccolta differenziata;
- Fotocopiare e stampare solo quando serve privilegiando le modalità di uso fronte retro.

7. Scarichi liquidi

Al fine di prevenire il rischio di contaminazione dei corpi idrici recettori a causa di scarichi di prodotti liquidi non adeguatamente gestiti devono essere rigorosamente rispettate le norme di seguito elencate:

- Tutti gli scarichi idrici devono essere autorizzati;
- È fatto divieto assoluto di rovesciare alcun tipo di prodotto liquido all'interno dei tombini e delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche presenti sul territorio comunale.

Come previsto inoltre dal Regolamento di fognatura comunale è fatto divieto assoluto di scaricare nella pubblica fognatura:

- prodotti liquidi pericolosi come benzina, petrolio ed altri idrocarburi, olii esausti, solventi, vernici e qualunque altro genere di sostanze tossiche. Eventuali residui di questo tipo devono essere smaltiti come rifiuto;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido anche se sminuzzata a mezzo di tritatori domestici od industriali.

I prodotti per le pulizie possono essere scaricati attraverso l'utilizzo dei servizi igienici solo se adeguatamente diluiti con acqua e secondo le indicazioni specifiche riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti stessi.

Per le acque di falda estratte presso i cantieri edili (wellpoint) nel corso di lavori di sbancamento e realizzazione fondazioni è vietato lo scarico nella pubblica fognatura nera. Tali acque dovranno essere recapitate nella rete fognaria bianca previo nulla osta rilasciato dal gestore (Hera Ravenna).

Ogni qual volta vengano realizzate attività particolari che prevedano la produzione di scarichi liquidi, questi sono da gestire secondo la normativa nazionale, regionale ed il Regolamento comunale vigente.

8. Emissioni in atmosfera e rumore

Tutto il personale comunale e le maestranze che operano per conto dell'Amministrazione sono tenute ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare al massimo le emissioni sonore e le emissioni in atmosfera prodotte a seguito dell'attività svolta ed in particolare:

- Tutte le macchine ed attrezzature motorizzate utilizzate durante gli interventi/lavori svolti per conto del Comune devono essere dotate di marcatura CE o comunque conformi alla normativa vigente. Le stesse devono essere soggette a controllo e manutenzione periodica al fine di scongiurare il rischio di malfunzionamenti o guasti durante l'impiego ed assicurare quindi anche una minore rumorosità e regolare evacuazione dei fumi;
- I mezzi impiegati devono essere soggetti a verifiche periodiche e a controllo fumi, secondo le disposizioni normative;
- Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attività temporanee significative in relazione all'inquinamento acustico generato, è sottoposto all'applicazione della L.R. Emilia Romagna 9/5/2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e relativa Direttiva di G.R. Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività di cui all'art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001" (punto 3 cantieri).
- Nel caso in cui l'attività svolta nel sito determini un sollevamento di polveri (es. lavori edili, cantieri), devono essere adottati accorgimenti volti a limitare tali emissioni tramite umidificazione sistematica delle aree di lavoro.

9. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 79 - Approvvigionamento dei materiali e custodia del cantiere

1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
2. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, e ne darà comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità, ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

3. In tal caso i materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre, d'altra parte, continueranno ad essere contabilizzati a credito dell'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultassero eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso, che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Art. 80 - Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'amministrazione.
2. L'appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.
3. La custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 81 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore è tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere così come specificato all'art. 73, comma 1, lett. o).

Art. 82 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 83 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 41, commi 1 e 2, e 42 del presente capitolato, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 66, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 66 del presente capitolato.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all'amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
 8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 84 - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
3. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo.
4. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.
5. Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 55/1990 e ss.mm.ii. l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; la comunicazione deve avvenire comunque entro gg. 15 dall'avvenuta modifica.

Art. 85 - Protocollo di legalità e doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato inoltre ad accettare le clausole contenute nel protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto tra il Comune di Russi e la Prefettura di Ravenna, approvato dalla stazione appaltante con Delibera di G.C. n. 120 del 12 giugno 2020 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Russi all'indirizzo:
<https://www.comune.russi.ra.it/cartella-di-servizio-per-pdf/protocollo-firmato.pdf>.

2. Il Protocollo di cui al comma 1, e le clausole tutte ivi contenute, costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.

Art. 86 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA PARTE TECNICA

CAPO XIII – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 87 Definizioni

1. Il sistema fotovoltaico è composto da un insieme di componenti elettrici, elettronici e meccanici in grado di captare e trasformare l'energia solare in energia elettrica.
2. Il componente elementare del generatore fotovoltaico è la cella fotovoltaica in cui avviene la conversione della radiazione solare in corrente elettrica.
3. I moduli fotovoltaici sono costituiti da un insieme di celle. Più moduli collegati tra loro, meccanicamente ed elettricamente formano un pannello, ossia una struttura comune ancorabile al suolo o ad un edificio.
4. Più pannelli collegati elettricamente in serie costituiscono una stringa e più stringhe, collegate elettricamente in parallelo per fornire la potenza richiesta, costituiscono il generatore o campo fotovoltaico.
5. L'inverter o convertitore statico è un dispositivo elettronico in grado di trasformare l'energia continua, prodotta dal generatore fotovoltaico, in energia alternata monofase o trifase per alimentare un carico-utenza.

Art. 88 Premesse

1. La presente descrizione delle opere, relative alla costruzione in oggetto, ha lo scopo di individuare, illustrare e fissare tutti gli elementi che compongono l'intervento.
2. Essa inoltre deve intendersi comprensiva di quanto, pur non essendo specificato nella descrizione delle singole opere, né sulle tavole di progetto, risulti tuttavia necessario per dare le opere ultimate nel loro complesso.
3. In particolare, tutte le opere e forniture si intendono comprensive, di ogni e qualsiasi onere, (materiale, mano d'opera, mezzi d'opera, assistenza, etc.), necessario a dare le medesime opere o forniture, complete, posate e funzionanti a perfetta regola d'arte. Tutte le lavorazioni sono da intendersi complete di tutte le opere provvisoriale ed accorgimenti necessari per il rispetto della sicurezza.
4. Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e la descrizione delle opere deciderà il Direttore dei

Lavori in base alle esigenze tecniche ed estetiche del lavoro. I materiali da impiegare debbono essere di prima qualità, rispondenti a tutte le norme stabilite per la loro accettazione, dai decreti ministeriali, dalle disposizioni vigenti in materia, dovranno inoltre conformarsi ai campioni, ai disegni o modelli indicati, e comunque preventivamente approvati dalla Direzione dei Lavori o dalla Committenza. Per tutti i materiali, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori e del Committente, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a far eseguire prove ed analisi di laboratorio, qualora si ravvisasse questa necessità, per la loro accettazione. L'Appaltatore dovrà attenersi ai disegni di progetto ed alle prescrizioni contenute nelle descrizioni particolareggiate riportate, con l'avvertenza che, per quanto non detto e specificato nella descrizione seguente, valgono i particolari sui disegni e le relative prescrizioni che la Direzione dei Lavori darà all'atto dell'esecuzione. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti realizzati sulla base delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

5. L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e alle indicazioni che riceverà dalla Direzione dei Lavori ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.

Art. 89 Prescrizioni riguardanti i circuiti

1. I cavi o condutture utilizzati nell'impianto fotovoltaico devono essere in grado di sopportare, per la durata di vita dell'impianto stesso (fino a 30 anni), severe condizioni ambientali in termini di temperatura, precipitazioni atmosferiche e radiazioni ultraviolette. Per condutture si intende l'insieme dei cavi e del tubo o canale in cui sono inseriti.
2. I cavi dovranno avere una tensione nominale adeguata a quella del sistema elettrico. In corrente continua, la tensione non dovrà superare 1,5 volte la tensione nominale dei cavi riferita al loro impiego in corrente alternata (vedi norme CEI EN 50565-1, CEI EN 50565-2 e CEI 20-67). In corrente alternata la tensione d'impianto non dovrà superare la tensione nominale dei cavi.
3. I cavi sul lato corrente continua si distinguono in:
 - o cavi solari (o di stringa) che collegano tra loro i moduli e la stringa al primo quadro di sottocampo o direttamente all'inverter;
 - o cavi non solari che sono utilizzati a valle del primo quadro.
4. I cavi che collegano tra loro i moduli possono essere installati nella parte posteriore dei moduli stessi, laddove la temperatura può raggiungere i 70-80 °C. Tali cavi, quindi, devono essere in grado di sopportare elevate temperature e resistere ai raggi ultravioletti, se installati a vista. Pertanto, si useranno cavi particolari, usualmente unipolari con isolamento e guaina in gomma, tensione nominale 0,6/1kV, con temperatura massima di funzionamento non inferiore a 90 °C e con una elevata resistenza ai raggi UV.
5. I cavi non solari posti a valle del primo quadro, ad una temperatura ambiente di circa 30-40 °C, dato che usualmente si troveranno lontano dai moduli, se posati all'esterno dovranno essere anch'essi adeguatamente protetti con guaina per uso esterno; per la posa all'interno di edifici valgono le regole generali per gli impianti elettrici.
6. Per i cavi installati sul lato corrente alternata a valle dell'inverter valgono le stesse prescrizioni indicate per i cavi non solari lato corrente continua.
7. La sezione trasversale dei cavi sarà dimensionata proporzionalmente alla massima corrente prevista. Il cavo principale in corrente continua e i cavi provenienti dai diversi campi devono essere in grado di sopportare le correnti massime producibili dal generatore fotovoltaico. Come protezione contro i guasti di isolamento e di terra, è possibile usare interruttori automatici sensibili alle dispersioni di terra.
8. Il cavo principale in corrente continua sarà dimensionato per tollerare 1,25 volte la corrente di corto circuito del generatore in condizioni standard. Il valore calcolato per la sezione del cavo sarà da considerarsi minimo e, pertanto, andrà approssimato per eccesso fino al valore standard superiore (es. 4mm², 6mm², 10mm², ecc.). Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 2% della tensione a vuoto), saranno quindi scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 35024/1 e CEI - UNEL 35026.

Art. 90 Specifiche tecniche cavi e conduttori

1. Isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati sul lato corrente continua dell'impianto dovranno essere scelti ed installati in modo da rendere

minimo il rischio di guasto a terra e cortocircuito, le condutture dovranno avere cioè un isolamento doppio o rinforzato (classe II) (es. l'isolamento del cavo più l'isolamento del tubo o canale formano una conduttura con isolamento doppio); i cavi dovranno essere disposti in modo da minimizzare per quanto possibile le operazioni di cablaggio: in particolare la discesa dei cavi dovrà essere protetta meccanicamente tramite installazione in tubi, ove il collegamento al quadro elettrico e agli inverter avvenga garantendo il mantenimento del livello di protezione degli stessi. La messa in opera deve evitare che, durante l'esercizio, i cavi vengano sottoposti ad azioni meccaniche.

Tensione dell'impianto fotovoltaico fino alla quale un cavo può essere impiegato

Tensione nominale del cavo U_0/U	Sistemi isolati da terra o con un polo a terra		Sistemi con il punto mediano a terra	
	Cavo ordinario	Cavo di classe II	Cavo ordinario	Cavo di classe II
450/750 V	675 V	450 V	1125 V	750 V
0,6/1 kV	900 V	675 V	1500 V	1035 V

2. colori distintivi dei cavi

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti possono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. In particolare, i cavi solari potranno essere dotati di guaine di colore rosso (polo positivo), nero (polo negativo) e blu (neutro). Per i cavi lato corrente alternata dell'impianto andranno invece rispettati in modo univoco per tutto l'impianto i colori: nero, grigio e marrone. In tutti i casi, il giallo-verde contraddistingue il conduttore di protezione ed equipotenziale;

3. sezione minima dei conduttori neutri e dei conduttori di terra e protezione

la sezione dei conduttori di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase nei circuiti. Le sezioni minime ed eventuali prescrizioni per i conduttori neutri, di terra e protezione, possono essere desunte dalle norme CEI 64-8 di riferimento per gli impianti elettrici similari;

4. propagazione del fuoco lungo i cavi:

i cavi in aria, installati individualmente, distanziati tra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di non propagazione del fuoco di cui alle norme CEI EN 60332. Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti in conformità alle norme CEI 20-22;

5. provvedimenti contro il fumo e lo sviluppo di gas tossici e corrosivi:

allorché i cavi siano installati, in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta evacuazione oppure si trovino a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, si devono adottare sistemi di posa conformi alla Guida CEI 82-25 atti ad impedire il dilagare del fumo, in caso di incendio, negli ambienti stessi o, in alternativa, si deve ricorrere all'impiego di cavi di bassa emissione di fumo e aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici o corrosivi, secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.

Art. 91 Canalizzazioni

1. A meno che non si tratti di installazioni aeree, i conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi e simili.
2. Nell'impianto previsto per la realizzazione sottotraccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm.
3. Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione, impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che, nelle condizioni di installazione, non sia possibile introdurre corpi estranei; inoltre, deve risultare agevole la dispersione del calore in esse prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo.

4. I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate.
5. Tuttavia, è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili, se non a mezzo di attrezzo, posti tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente.

Numero massimo di cavi da introdurre in tubi protettivi

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

diam. in mm	Sezione dei cavetti (mm ²)								
	(0,5)	(0,75)	(1)	1,5	2,5	4	6	10	16
12/8,5	(4)	(4)	(2)						
14/10	(7)	(4)	(3)						
16/11,7			(4)	4	2				
20/15,5			(9)	7	4	4	2		
25/19,8			(12)	9	7	7	4	2	
32/26,4					12	9	7	7	3

6. I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni, devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc.

Canalette porta cavi

7. Per quanto possibile, si eviteranno sistemi di canali battiscopa per i quali, con i canali ausiliari, si applicano le norme CEI EN 50085-2-1. Per gli altri sistemi di canalizzazione si applica la norma CEI EN 50085-2-2. La sezione occupata dai cavi non deve superare la metà di quella disponibile e deve essere tale da consentire un'occupazione della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8/5.
8. Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8, utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti. I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI EN 50525-1, CEI EN 50525-2-11, CEI EN 50525-2-12, CEI EN 50525-2-31, CEI EN 50525-2-51, CEI EN 50525-2-72, CEI EN 50525-3-31. Per i canali metallici devono essere previsti i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali, secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8.
9. Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiama che non degradino i livelli di segregazione assicurati dalle pareti. I materiali utilizzati devono avere caratteristiche di resistenza al calore anormale ed al fuoco che soddisfino quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.

Art. 92 Connessioni e morsetti

1. Le connessioni dei cavi, sia giunzioni che derivazioni, devono essere realizzate a regola d'arte, al fine di evitare malfunzionamenti, resistenze localizzate e pericoli d'incendio.
2. Le scatole poste all'esterno dovranno avere grado di protezione almeno IP54 e un'adeguata resi-

stenza ai raggi ultravioletti. L'ingresso dei cavi nelle scatole di giunzione deve avvenire mediante apposito passacavo, per non compromettere il grado di protezione e per limitare le sollecitazioni a trazione sulle connessioni.

3. Dovranno sempre essere utilizzati connettori e morsetti idonei ai requisiti richiesti dai sistemi fotovoltaici.
4. I connettori dovranno:
 - essere idonei all'uso in corrente continua;
 - avere una tensione nominale almeno uguale alla tensione massima di stringa e corrente nominale maggiore della portata dei cavi che connettono;
 - avere un isolamento doppio o rinforzato (classe II);
 - disporre di un sistema di ritenuta che ne impedisca la disconnessione accidentale;
 - poter funzionare alla temperatura massima prevista per i cavi;
 - essere resistenti ai raggi ultravioletti ed avere grado di protezione almeno IP54, se utilizzati all'esterno.
5. I morsetti dovranno:
 - essere utilizzati con viti e imbullonati;
 - essere posti in cassette di giunzione o direttamente sulle apparecchiature elettriche.

Art. 93 Tubazioni per le costruzioni prefabbricate

1. I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN 61386-1 e CEI EN 61386-22. Essi devono essere inseriti nelle scatole, preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo, i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione. La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è, in genere, possibile apportare sostanziali modifiche, né in fabbrica, né in cantiere. Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare, le scatole rettangolari porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole.
2. La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti, comprese le scatole di riserva conduttori, necessarie per le discese alle tramezze, che si monteranno in un secondo tempo, a getti avvenuti.

Art. 94 Posa di cavi elettrici isolati sotto guaina

In tubi interrati

Per l'interramento dei cavi elettrici, qualora necessario, si dovrà procedere nel modo seguente:

- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm sul quale si dovrà distendere il cavidotto corrugato pesante a doppia parete liscia internamente del tipo pesante con resistenza allo schiacciamento 750N;
- si dovrà, quindi, ricoprire mediante magrone di cls per tutto il tracciato.

La profondità di posa dovrà essere almeno 0,8 m, secondo le norme CEI 11-17.

In cunicoli praticabili

Si dovrà assicurare un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera circolazione dell'aria. A questo riguardo la Ditta dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, e sarà altresì di competenza della Ditta soddisfare a tutto il fabbisogno di cavidotti, canalette, passaggi, brecce, cunicoli, mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo. Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovrà essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito, di massima, intorno a 70 cm. In particolare, le parti in acciaio debbono essere zincate a caldo. Ogni 150/200 m di percorso, i cavi dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile.

In tubazioni a parete o in cunicoli non praticabili

Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili con i dovuti adattamenti. Per la posa interrata delle tubazioni non idonee a proteggere meccanicamente i cavi, valgono le prescrizioni precedenti circa l'interramento dei cavi elettrici, le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa, il rinterro, ecc. Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna. Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti con chiusino in ghisa carrabile sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare, come da elaborato grafico. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:

- ogni 30 m circa, se in rettilineo;
- ogni 15 m circa, se è interposta una curva.

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

Art. 95 Protezione contro i contatti indiretti

1. Contrariamente alla costruzione di un impianto elettrico ordinario, il cui rischio di natura elettrica non si palesa finché l'impianto non viene collegato alla rete, nell'installazione di un impianto fotovoltaico l'esposizione alla luce di un modulo comporta già una tensione tra i poli dello stesso.
2. Per evitare tale tensione è possibile chiudere in cortocircuito i connettori di un modulo così da azzerarla. Al fine di ridurre il pericolo elettrico, inoltre, si potranno mantenere aperti i connettori di un modulo e il sezionatore di stringa oltre ad avere cura di far operare in tali lavorazioni, esclusivamente persone idonee per conoscenze e qualifica nonché dotate di adeguati dispositivi di protezione individuale.
3. Tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse), devono essere protette contro i contatti indiretti.
4. Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso complesso dovrà avere un proprio impianto di terra.
5. A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili e altre tubazioni entranti, nonché tutte le masse metalliche accessibili, di notevole estensione, esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore.

Segnaletica di sicurezza

6. Tutti i quadri e le scatole dell'impianto fotovoltaico lato corrente continua dovranno riportare un avviso che indica la presenza di parti attive anche dopo l'apertura dei dispositivi di sezionamento dell'inverter.
7. In corrispondenza dell'interruttore generale dell'impianto utilizzatore dovrà essere collocato un avviso conforme alle indicazioni della norma CEI 82-25, che segnali la presenza della doppia sorgente di alimentazione (rete pubblica e generatore fotovoltaico). (vedi immagini tipo)



Art. 96 Protezione mediante doppio isolamento

1. Tra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti diretti può essere realizzata adottando macchine o apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzioni o installazioni: apparecchi di classe II.
2. In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di classe II.

Art. 97 Protezione delle condutture elettriche

1. I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti (come da elaborato grafico) causate da sovraccarichi o da corto circuiti.
2. La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (I_z) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (I_b) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici, da installare a loro protezione, devono avere una corrente nominale (I_n) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (I_b) e la sua portata nominale (I_z) ed una corrente di funzionamento (I_f) minore o uguale a 1,45 volte la portata (I_z).
3. In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: $I_b < I_n < I_z$, $I_f \leq 1,45 I_z$. La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898 e CEI EN 60947-2. Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto, in modo tale da garantire che, nel conduttore protetto, non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione: $I_q < I K_s^2$ conforme alle norme CEI 64-8.
4. Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.

Art. 98 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

1. Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e componibile, con fissaggio a scatto sul profilato, preferibilmente normalizzato CEI EN 60715.
2. In particolare:
 - a) gli interruttori automatici magnetotermici fino a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari;
 - b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a).
 - c) gli interruttori con relè differenziali fino a 100 A devono essere modulari ed appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e b); devono essere del tipo ad azione diretta;
 - d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 4 poli protetti fino a 100 A devono essere modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta, preferibilmente, di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione differenziale; è ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri, purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 6000 A;
 - e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto), sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).
 - f) Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e nella versione con intervento ritardato, per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle.

Art. 99 interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione

1. Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di corto circuito elevate (> 6000 A), gli interruttori automatici magnetotermici devono avere adeguato potere di

interruzione in categoria di impiego P2 (CEI EN 60947-2).

Art. 100 Quadri di comando e distribuzione in materiale isolante

1. In caso di installazione di quadri in resina isolante, i quadri devono avere attitudine a non innescare l'incendio per riscaldamento eccessivo; comunque, i quadri non incassati devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente non inferiore a 650 °C. I quadri devono in tal caso, essere composti da cassette isolanti con piastra porta apparecchi estraibile, per consentire il cablaggio degli apparecchi in officina e devono essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione e comunque almeno IP 55; in questo caso il portello deve avere apertura a 180 gradi. Questi quadri devono essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.